



COMUNE DI
FIRENZE

- Direzione Servizi Tecnici

**Accordo Quadro
per Manutenzione ordinaria
I.T.I. Leonardo Da Vinci (Q5) - Opere edili e affini
AQ0388/2019 – LT0449/2019**

Progettisti:

Ing. Arch. Valentina Baccini

Ing. Samuele Cappelli

Geom. Marco Noferi

Geom. Tamara Paoli

R.U.P.:

Geom. Bruno Ulivi



Capitolato Speciale d'Appalto

03

Novembre 2019



SOMMARIO

Articolo 1 - OGGETTO DELL'APPALTO	3
Articolo 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO.....	6
Articolo 3 - DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L'INTERVENTO. FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE	11
Articolo 4 - NORMATIVA APPLICABILE- ABILITAZIONI.....	12
Articolo 5 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO	13
Articolo 6 - CONTRATTO - DOCUMENTI CHE NE FANNO PARTE.....	14
Articolo 7 - DISCORDANZE NEGLI ATTI DI CONTRATTO	15
Articolo 8 - CESSIONE DEL CORRISPETTIVO DI APPALTO	15
Articolo 9 - SOGGETTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. DIREZIONE DEI LAVORI.....	15
Articolo 9bis - SOGGETTI DELL'APPALTATORE	17
Articolo 10 - DOMICILIO DELLA DITTA APPALTATRICE.....	19
Art. 11 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE PRIMA DELLA CONSEGNA DEI LAVORI.....	19
Articolo 12 - MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA. VARIANTI IN CORSO D'OPERA	20
Articolo 13 - SOSPENSIONE DEI LAVORI - PROROGHE.....	23
Articolo 14 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE	24
Articolo 15 - CONSEGNA DEI LAVORI - INIZIO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI.....	26
Articolo 16 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO, TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI	27
Articolo 16 bis – REPERIBILITA' E PRESIDIO TELEFONICO	28
Articolo 17 - ACCERTAMENTO, MISURAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI	28
Art. 17 bis - PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA.....	29
Art.17 ter - DIFFERENZE RICONTRATE ALL'ATTO DELLA CONSEGNA. CONSEGNA DI MATERIALI DA UN ESECUTORE AD UN ALTRO. SUBENTRO.....	30
Art.17 quater - RICONOSCIMENTI A FAVORE DELL'ESECUTORE IN CASO DI RITARDATA CONSEGNA DEI LAVORI	30
Art.17 quinquies - DETERMINAZIONE ED APPROVAZIONE DEI NUOVI PREZZI NON CONTEMPLATI NEL CONTRATTO.....	31
Articolo 17 sexies - CONTESTAZIONI TRA LA STAZIONE APPALTANTE E L'APPALTATORE	31
Articolo 17 septies - SINISTRI ALLE PERSONE E DANNI.....	32
Articolo 17 octies - ACCETTAZIONE, QUALITÀ ED IMPIEGO DEI MATERIALI	32
Articolo 18 - PAGAMENTI	33
18.1 MODALITÀ DI CONTABILIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI A CANONE.....	33
18.2 MODALITÀ DI CONTABILIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI EXTRA-CANONE	33
18.3 MODALITÀ PAGAMENTO	34
Articolo 19 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI	35
Articolo 20 - PENALI.....	35
Articolo 21 - CONTO FINALE E COLLAUDO PROVVISORIO	37
Articolo 23 - PRESA IN CONSEGNA DELL'OPERA - PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO	38

Articolo 24 - GARANZIA PER DIFFORMITA' E VIZI FINO AL COLLAUDO DEFINITIVO - DIFETTI DI COSTRUZIONE. RESPONSABILITA' DECENNALE PER ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI	38
Articolo 25 - DANNI DI FORZA MAGGIORE.....	38
Articolo 26 - TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI.....	39
Articolo 27 - DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI - LAVORO STRAORDINARIO E NOTTURNO	40
Articolo 28 - SICUREZZA DEL CANTIERE	41
Articolo 29 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE.....	42
Articolo 29-bis - INTESA PER LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NEGLI APPALTI PUBBLICI. OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE	46
Art. 31 - PARTICOLARI DELLE OPERE	47
Articolo 32 - APPROVVIGIONAMENTO DEI MATERIALI	47
Articolo 33 - PROPRIETA' DEGLI OGGETTI TROVATI	48
Articolo 34 - ESECUZIONE D'UFFICIO	48
Articolo 35 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, DELL'ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI ATTUATIVI	48
Articolo 36 - RECESSO	50
Articolo 37 - SUBAPPALTI	51
Articolo 38 - REVISIONE PREZZI	54
Articolo 39 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE	54
Articolo 40 - RAPPRESENTANTI DELL'APPALTATORE.....	54
Articolo 41 - ACCORDO BONARIO - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	55

Articolo 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Di seguito sono schematizzate le prestazioni previste nel presente Appalto.

	Attività tecnica	Attività operativa
Prestazioni a canone	<ul style="list-style-type: none"> - “<i>Servizi compresi nel canone</i>”: - gestione Manutenzione Preventiva e Programmata mediante AmicoFI (punto 3.1 C.P.T.); - gestione giornaliera richieste utenti mediante Nu.Ma. (punto 3.2 C.P.T.); - anagrafica tecnica mediante D.A.T.I. (punto 3.3 C.P.T.); - rinnovo dei C.P.I. (punto 3.4 C.P.T.) - verifica dei sistemi anticaduta (punto 3.5 C.P.T.); - presidio telefonico (punto 3.6 C.P.T.); - preventivazione attività e gestione Ordini di Intervento (punto 3.7 C.P.T.); - programmazione e controllo operativo delle attività; - prestazione professionale di redazione della certificazione e/o collaudo e/o corretta posa in opera ove normativamente prevista; - prestazione professionale di presentazione dell'aggiornamento catastale laddove siano eseguiti interventi (nell'ambito del presente Appalto) che introducono modifiche di rilievo ai fini catastali e di verifica dello stato di fatto catastale (punto 3.3.7 C.P.T.). 	<ul style="list-style-type: none"> - Custodia manutentiva dei beni; - “<i>Manutenzione Preventiva e Programmata</i>” (punto 4.1.1 C.P.T.) di cui al “<i>Piano Dettagliato degli Interventi</i>” (punto 3.8.2 C.P.T.), da eseguire secondo il “<i>Piano Operativo degli Interventi</i>” (punto 3.8.3 C.P.T.); - “<i>Interventi di ripristino e/o manutenzione a guasto</i>” (punto 4.1.2 C.P.T.) di importo inferiore alla pertinente franchigia; - “<i>Interventi di manutenzione a richiesta</i>” (punto 4.1.3 C.P.T.) quando di importo inferiore alla pertinente franchigia; - reperibilità (punto 4.1.4 C.P.T.).
Prestazioni extra-canone		<ul style="list-style-type: none"> - “<i>Interventi di ripristino e/o manutenzione a guasto</i>” oltre i limiti della franchigia; - “<i>Interventi di manutenzione a richiesta</i>” oltre i limiti della franchigia.

I soggetti responsabili sono il “*Responsabile Tecnico per i Servizi compresi nel canone*” per l'Attività tecnica ed il “*Responsabile Operativo dell'attività manutentiva*” per l'Attività operativa.

Lo stanziamento per le prestazioni a canone vale € 96.064,44.

Lo stanziamento per le prestazioni extra-canone vale € 93.604,65.

Richiamando espressamente quanto riportato nel Capitolato Prestazionale Tecnico (di seguito C.P.T.) allegato, oggetto dell'appalto, oltre alla custodia manutentiva dei beni, è l'esecuzione delle seguenti prestazioni manutentive:

- “**Servizi compresi nel canone**” (§ 3 C.P.T.);
- “**Manutenzione Preventiva e Programmata**” (§ 4.1.1 C.P.T.);
- “**Interventi di ripristino e/o manutenzione a guasto**” (§ 4.1.2 C.P.T.);
- “**Interventi di manutenzione a richiesta**” (§ 4.1.3 C.P.T.);
- “**Reperibilità**” (§ 4.1.4 C.P.T.).

1. L'Amministrazione Comunale intende concludere un Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di “**Interventi di Manutenzione ordinaria I.T.I. Leonardo Da Vinci (Q5) – opere edili ed affini – anni 2020-2021-2022 - categorie OG 1 OG 2**”.

2. Tali opere e provviste verranno eseguite secondo le norme indicate nelle condizioni tecniche inserite nel presente Capitolato Speciale e quelle risultanti dall'offerta presentata in sede di gara.

Le attività del presente Accordo Quadro, relativi all'intervento in oggetto, sono finalizzati a:

- mantenere lo stato di conservazione delle strutture edili comunali di competenza della P.O. nelle diverse tipologie, attraverso interventi programmati e tempestivi di manutenzione onde evitare possibili situazioni di degrado;
- prendere in consegna ed in custodia tutti i beni (art 2051 e 2043 Codice Civile);
- garantire la sicurezza degli utenti;
- migliorare lo standard qualitativo di fruibilità degli ambienti;
- ripristinare i manufatti deteriorati e/o rovinati.

Con l'Accordo Quadro si stabilisce la tipologia delle possibili prestazioni affidabili elencate nell'elenco prezzi, la durata dell'Accordo Quadro e il tetto di spesa complessiva entro il quale possono essere affidati i lavori.

Le singole prestazioni di lavoro che saranno di volta in volta individuate dall'Amministrazione saranno disciplinate con specifici “**Contratti Attuativi**” il cui importo sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste.

Il presente Capitolato stabilisce le condizioni che resteranno in vigore per il periodo di validità dell'Accordo Quadro e regola quindi i conseguenti Contratti Attuativi.

L'Accordo Quadro ha una durata prevista dall'art. 16 del presente C.S.A. Non potranno essere emessi Contratti Attuativi dopo la scadenza del termine di validità contrattuale del presente Accordo Quadro.

La durata dei Contratti Attuativi che verranno eventualmente redatti sarà specificata negli stessi. Ciascun intervento dovrà essere eseguito entro il periodo di termine utile specificatamente previsto nel rispettivo Contratto Attuativo.

L'aggiudicazione e la stipula dell'Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per la Stazione Appaltante nei confronti dell'Appaltatore, costituendo l'Accordo Quadro unicamente il documento base per la regolamentazione dei Contratti Attuativi.

Il numero delle prestazioni richieste non è predeterminato ma sarà determinato dalla Stazione Appaltante in relazione alle concrete esigenze riscontrate nei singoli contratti che saranno di volta in volta redatti.

Pertanto, l'impresa Appaltatrice non avrà diritto ad alcun compenso o risarcimento qualora le venga richiesto di svolgere lavori per un importo inferiore a quello indicato nell'Accordo Quadro.

Con l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro l'impresa aggiudicataria si obbliga ad assumere i lavori che successivamente le saranno richiesti entro il limite massimo di importo previsto ed entro il periodo di validità dell'Accordo Quadro stesso.

L'Appaltatore non potrà in nessun modo e per nessun motivo avanzare richieste di compensi o indennizzi qualora la Stazione Appaltante decida di affidare lavorazioni presso gli immobili di cui all'"*Elenco degli Immobili*" (Allegato 2 al C.P.T.) a ditte terze.

Tutti gli interventi da eseguirsi in dipendenza del presente Accordo Quadro saranno descritti nei rispettivi **Contratti Attuativi** e dettagliati negli elaborati progettuali cui gli stessi si riferiscono.

In linea di massima i Contratti Attuativi potranno essere redatti in tre distinte "tipologie":

– **Contratto Attuativo per esecuzione di prestazioni a canone (punto 2.2 Capitolato Prestazionale Tecnico).**

Si tratta di un Contratto Attuativo avente ad oggetto le prestazioni a canone e pertanto riguardante tutta quella serie di interventi e attività riportati nel C.P.T. al punto 3 "*Servizi compresi nel canone*" e al punto 4.1 "*Manutenzione Preventiva e Programmata*" relativamente alla parte a Canone e la custodia manutentiva dei beni (artt. 2051 e 2043 Codice Civile).

– **Contratto Attuativo per esecuzione di prestazioni per attività extra-canone (punto 2.3 Capitolato Prestazionale Tecnico).**

Si tratta di un Contratto Attuativo con il quale la Stazione Appaltante stanziava importi destinati alla copertura finanziaria di tutte quelle prestazioni/attività extra-canone richiesti nel corso di validità dell'Appalto e gestiti tramite Ordini di Intervento (cfr. § 4.2 "*ATTIVITÀ EXTRA-CANONE*" C.P.T.). Si tratta della tipologia di Contratto più generico in cui si va ad impegnare una cifra per le esigenze di attività extra canone. Per quanto concerne gli ordinativi specifici, l'ammontare finale potrà essere inferiore alla somma posta a base di gara, in corrispondenza del non verificarsi della totalità delle ipotesi di richiesta e/o della totalità delle prestazioni integrative / opportunità / necessità stimate dalla Stazione Appaltante.

– **Contratto Attuativo per attività extra-canone, incluso progetto, con indicazione specifica dell'intervento manutentivo da eseguire (punto 2.3 Capitolato Prestazionale Tecnico).**

Si tratta di un Contratto Attuativo con il quale la Stazione Appaltante prevede l'esecuzione di uno specifico intervento manutentivo extra-canone per il quale necessita la redazione di uno specifico progetto manutentivo elaborato conformemente alla normativa vigente.

I Contratti Attuativi sopra riportati, a seconda delle necessità potranno contenere una serie di elaborati che, conformemente al D.Lgs 50/2016, potranno svilupparsi in:

- Relazione tecnica ed economica;
- Computo metrico estimativo;
- Elenco Prezzi Unitari;

NOTA: l'E.P.U. è importante soprattutto per fissare i prezzi di lavorazioni che non trovano riferimento nel *Prezzario dei lavori pubblici della Toscana*" e /o nel *Bollettino Ingegneri*

- Capitolato Speciale d'Appalto o Foglio Patti e Condizioni;
- Piano di sicurezza e coordinamento ove necessario;
- Cronoprogramma lavori;
- Elaborati grafici;
- Verbale di verifica;
- Verbale di validazione.

Il Capitolato Speciale d'Appalto (o Foglio Patti e Condizioni) conterrà di regola le seguenti indicazioni:

- l'oggetto degli interventi da eseguire;

- la descrizione e la consistenza delle lavorazioni;
- le categorie di lavoro costituenti l'intervento da realizzare;
- il luogo interessato dall'intervento;
- l'importo presunto dell'intervento con indicazione delle quote riferite ai lavori ed alla sicurezza e della manodopera;
- il termine per l'ultimazione dei lavori.

L'Appaltatore non avrà nulla a pretendere in relazione al presente Accordo Quadro, fintantoché la Stazione Appaltante non darà esecuzione ai Contratti Attuativi.

Articolo 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO

1. IMPORTO COMPLESSIVO

L'importo complessivo dell'Appalto ammonta presuntivamente ad € 189.669,09, di cui € 20.888,20 per oneri della sicurezza inclusi, di cui al D.Lgs.81/2008, al netto di IVA.

Si sottolinea che il presente appalto si configura come "Accordo Quadro" redatto ai sensi art 54 D.Lgs 50/2016 e tiene conto dell'art 11 comma 2 del vigente Regolamento generale per l'attività contrattuale del Comune di Firenze il quale stabilisce che l'Accordo Quadro è stipulato fino all'importo massimo delle prestazioni stesse (maggiore ribasso corrisponde quindi alla possibilità di effettuare più interventi a parità di somma impegnata). In particolare, i ribassi che si andranno ad ottenere in sede di gara sia sulle prestazioni a canone che sui lavori extra-canone potranno quindi essere riutilizzati sia come ulteriori prestazioni a canone (se necessari) sia tutti come ulteriori lavori extra-canone, sempre entro i limiti dell'importo massimo delle prestazioni stesse.

Per tale motivo l'importo del Contratto corrisponderà esattamente a quello posto a base di gara, precisando che l'importo indicato rappresenta un tetto massimo di spesa, e che l'Amministrazione non è obbligata a ordinare prestazioni fino alla concorrenza di detto importo.

L'importo complessivo dell'Appalto è suddiviso tra:

Prestazioni a Canone e Prestazioni extra Canone, come meglio descritti nel Capitolato Prestazionale Tecnico (punti 0, 4.1 4.1 del C.P.T.) e negli elaborati di progetto.

Il prezzario di riferimento è il "*Prezzario dei lavori pubblici della Toscana*" anno 2019, il Bollettino ingegneri n°4 del 2019 e l'*Elenco Prezzi Unitari Direzione Servizi Tecnici Servizio Supporto Tecnico Quartieri e Impianti Sportivi - aggiornamento anno 2019*" approvato con 2019/DD/09204, anche se non materialmente allegati e ove non desumibili neppure dai citati prezzari, sarà applicato quanto previsto dalla vigente normativa in materia.

Si riporta il quadro economico completo dell'appalto suddiviso per annualità:

Annualità 2020									
Distinta Prestazioni a Canone	Disciplinare punto 2,1,1		mq	prezzo	Mesi/anno	Manutenzione a Canone	IVA	incentivo	NOTE
	P.D.I.						22%	1,90%	
	punto 1-5		23.660	1,127	9	€ 19.998,62			9/12 di 1,127 €/mq
	punto 6		22.180	0,430	9	€ 7.153,05			9/12 di 0,43 €/mq
	punto 7		23.660	0,500	9	€ 8.872,50			9/12 di 0,50 €/mq
	punto 8	8,1	0	250,000		€ 0,00			
		8,2	0	200,000		€ 0,00			
		8,3	0	125,000		€ 0,00			
		8,4	0	85,000		€ 0,00			
						€ 36.024,17			
			Importo soggetto a ribasso d'asta	Oneri Sicurezza		Importo totale lavori	IVA	incentivo	totale finanziamento
Prestazioni a Canone	Disciplinare punto 2,1,1		€ 31.701,27	€ 4.322,90		€ 36.024,17	€ 7.925,32	€ 684,46	€ 44.633,94
Lavori Extra Canone	Disciplinare punto 2,1,2		€ 31.591,57	€ 3.510,17		€ 35.101,74	€ 7.722,38	€ 666,93	€ 43.491,06
TOTALI			€ 63.292,83	€ 7.833,07		€ 71.125,91	€ 15.647,70	€ 1.351,39	€ 88.125,00

Annualità 2021									
Distinta Prestazioni a Canone	Disciplinare punto 2,1,1		mq	prezzo	Mesi/anno	Manutenzione a Canone	IVA	incentivo	NOTE
	P.D.I.						22%	1,90%	
	punto 1-5		23.660	1,127	12	€ 26.664,82			
	punto 6		22.180	0,430	12	€ 9.537,40			
	punto 7		23.660	0,500	12	€ 11.830,00			
	punto 8	8,1	0	250,000		€ 0,00			
		8,2	0	200,000		€ 0,00			
		8,3	0	125,000		€ 0,00			
		8,4	0	85,000		€ 0,00			
						€ 48.032,22			
			Importo soggetto a ribasso d'asta	Oneri Sicurezza		Importo totale lavori	IVA	incentivo	totale finanziamento
Prestazioni a Canone	Disciplinare punto 2,1,1		€ 42.268,35	€ 5.763,87		€ 48.032,22	€ 10.567,09	€ 912,61	€ 59.511,92
Lavori Extra Canone	Disciplinare punto 2,1,2		€ 42.122,09	€ 4.680,23		€ 46.802,32	€ 10.296,51	€ 889,24	€ 57.988,08
TOTALI			€ 84.390,45	10.444,10		€ 94.834,54	€ 20.863,60	€ 1.801,86	€ 117.500,00

Annualità 2022									
Distinta Prestazioni a Canone	Disciplinare punto 2,1,1		mq	prezzo	Mesi/anno	Manutenzione a Canone	IVA	incentivo	NOTE
	P.D.I.						22%	1,90%	
	punto 1-5		23.660	1,127	3	€ 6.666,21			3/12 di 1,127 €/mq
	punto 6		22.180	0,430	3	€ 2.384,35			3/12 di 0,43 €/mq
	punto 7		23.660	0,500	3	€ 2.957,50			3/12 di 0,50 €/mq
	punto 8	8,1	0	250,000		€ 0,00			
		8,2	0	200,000		€ 0,00			
		8,3	0	125,000		€ 0,00			
		8,4	0	85,000		€ 0,00			
						€ 12.008,06			
			Importo soggetto a ribasso d'asta	Oneri Sicurezza		Importo totale lavori	IVA	incentivo	totale finanziamento
Prestazioni a Canone	Disciplinare punto 2,1,1		€ 10.567,09	€ 1.440,97		€ 12.008,06	€ 2.641,77	€ 228,15	€ 14.877,98
Lavori Extra Canone	Disciplinare punto 2,1,2		€ 10.530,52	€ 1.170,06		€ 11.700,58	€ 2.574,13	€ 222,31	€ 14.497,02
TOTALI			€ 21.097,61	€ 2.611,02		€ 23.708,64	€ 5.215,90	€ 450,46	€ 29.375,00

Ai sensi del D.P.R. 207/2010 ss. mm. e del D.L. 47/2014 convertito con legge n.80/2014 e del D.M. Int.248/2016 i lavori sono suddivisi nelle categorie di seguito indicate:

Categorie	Totale soggetto a ribasso d'asta	Oneri della sicurezza	Totale canone ed extra-canone
OG2	€ 117.347,66	€ 14.098,12	€ 131.445,78
OG1	€ 51.433,23	€ 6.790,08	€ 58.223,31
TOTALE	€ 168.780,89	€ 20.888,20	€ 189.669,09

Si riporta di seguito la descrizione della categoria **OG1 EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI** “*Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali di edilizia occorrenti per svolgere una qualsiasi attività umana, diretta o indiretta, completi delle necessarie strutture, impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché delle eventuali opere connesse, complementari e accessorie.*”

Si riporta di seguito la descrizione della categoria **OG2 RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI** “*Riguarda lo svolgimento di un insieme coordinato di lavorazioni specialistiche necessarie a recuperare, conservare, consolidare, trasformare, ripristinare, ristrutturare, sottoporre a manutenzione gli immobili di interesse storico soggetti a tutela a norma delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali. Riguarda altresì la realizzazione negli immobili di impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché di eventuali opere connesse, complementari e accessorie.*”

Pertanto, si sottolinea che saranno oggetto del presente appalto tutte le opere di manutenzione e ristrutturazione degli immobili (edili, falegname, fabbro, vetraio, imbianchino etc) finiture incluse.

2. DISTRIBUZIONE DEGLI IMPORTI

Il Contratto è stipulato “a corpo” e “a misura” ai sensi delle definizioni di cui all’art. 3 lett. eeeee) ed all’art.59, comma 5-bis del “Codice”.

Ai soli fini della sicurezza, le opere sono contraddistinte da costi per un ammontare complessivo di 20.888,20 € così come individuati nella seguente tabella:

		<i>Importo soggetto a ribasso d'asta</i>	<i>Oneri della sicurezza</i>	<i>Totale importo a canone ed extra-canone</i>
Prestazioni a canone	C.P.T. punto 2.1.1	€ 84.536,71	€ 11.527,73	€ 96.064,44
Prestazioni Extra-Canone	C.P.T. punto 2.1.2	€ 84.244,18	€ 9.360,46	€ 93.604,64
		€ 168.780,89	€ 20.888,19	€ 189.669,08

L’importo relativo agli oneri per la sicurezza non è oggetto dell’offerta ai sensi dell’articolo 26, commi 5 e 6 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. Gli oneri per la sicurezza, il cui importo è stato stimato facendo riferimento all’esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria, potranno essere dettagliatamente descritti nei computi metrici allegati ai singoli progetti specifici, in base a quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., Allegato XV, pt. 4.

Per quanto riguarda la computazione dei **costi della sicurezza compresi nelle prestazioni a canone**, si precisa che tali sono già compresi nel prezzo a canone e stimati come nella tabella sopra riportata. Non potranno essere oggetto di variazione se non con la facoltà che si riserva l’Amministrazione di inserire e/o eliminare un immobile o inserire e/o eliminare alcune specifiche prestazioni (vedi capoverso successivo ai sensi art 106 c.2 D.Lgs. 50/2016).

Per quanto riguarda la computazione dei **costi della sicurezza extra- canone** si precisa che gli stessi saranno calcolati stimando gli specifici apprestamenti dettati dal tipo di lavorazione o dalla condizione di lavoro per l’esecuzione degli interventi in sicurezza, indicativamente corrispondenti al 12% dell’importo lavori.

L’eventuale differenza tra gli importi presunti per la sicurezza e quelli computati:

- se positiva non sarà riconosciuta ed impiegata nell’Accordo Quadro;
- se negativa troverà copertura nell’importo delle opere a base di gara e non verrà assoggettata al ribasso offerto in sede di gara.

Si precisa che la computazione delle prestazioni a Canone poste a base di gara è stata effettuata sulla base degli elementi riportati nell’Allegato 1 “Piano Dettagliato degli Interventi” e degli elementi riportati nell’Allegato 2 “Elenco degli Immobili”.

Si sottolinea che l’aggiornamento dell’Anagrafica Tecnica NON può comportare aggiornamento del costo delle Prestazioni a Canone posto a base di gara. Difatti i metri quadrati degli immobili riportati in Allegato 2 “Elenco degli immobili”, utilizzati a base del calcolo delle prestazioni a canone riportate nel quadro economico dell’Appalto, NON comporteranno variazioni a livello economico laddove dal rilievo e restituzione delle planimetrie di ogni singolo immobile si evidenzino delle variazioni in positivo o in negativo sulle superfici degli stessi.

Ai sensi art 106 c.2 D.Lgs 50/2016, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di inserire e/o eliminare un immobile o inserire e/o eliminare alcune specifiche prestazioni del P.D.I. (punti da 1 a 8) sui singoli immobili. Solamente in questi casi l’importo delle Prestazioni a

Canone poste a base di gara potrà subire variazioni, ferme restando le modalità realizzative, i patti, le condizioni dell'appalto originario, e con gli stessi prezzi unitari fissati nel Contratto.

Ai sensi art 59 c.5 bis D.Lgs. 50/5016 per le prestazioni a misura previste nei lavori extra-canone (salvo quanto sopra riportato) il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti. Per le prestazioni a misura il Contratto fissa i prezzi invariabili per l'unità di misura.

Fermo restando quanto stabilito dall'ANAC con atto di segnalazione n.2 del 19 marzo 2014, e cioè che il costo complessivo del personale, per ciascun concorrente, è da ritenere che si determini in base alla reale capacità organizzativa d'impresa che è funzione della libera iniziativa economica ed imprenditoriale (art. 41 Cost.) e come tale non può essere in alcun modo compressa mediante predeterminazioni operate *ex ante*, al solo scopo di fornire un dato di riferimento si indica la stima dell'incidenza della manodopera (come da tabella sottostante) per le Prestazioni a Canone nel 65% e per i lavori extra canone nel 27,83% (al lordo di spese generali 15% e utile di impresa 10%, quindi pari al 22% al netto di spese generali e utile di impresa).

Incidenza del costo della manodopera:

	<i>Importo soggetto a ribasso d'asta</i>	<i>Oneri della sicurezza</i>	<i>Totale importo a canone ed extra-canone</i>	<i>% manodopera</i>	<i>Importo manodopera</i>
Prestazioni a canone	€ 84.536,71	€ 11.527,73	€ 96.064,44	65,00%	€ 62.441,89
Prestazioni extra-canone	€ 84.244,18	€ 9.360,46	€ 93.604,64	27,83%	€ 26.050,17
	€ 168.780,89	€ 20.888,19	€ 189.669,08		€ 88.492,06

Le lavorazioni del presente Appalto non rientrano nel disposto dell'art. 43, comma 4, del Regolamento (D.P.R. 207/2010 ss. mm.).

3. IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO con modifica del Contratto art. 106 c.1 lett. e

Come indicato all'art. 12, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 50/2016, l'Amministrazione si riserva, nei documenti di gara, la facoltà di introdurre modifiche non sostanziali al Contratto di Appalto fino ad una soglia stabilita. Pertanto, con le disponibilità di bilancio derivanti da altre tipologie di finanziamento (es. Legge 10/77 - incassi oneri di urbanizzazione - o deleghe specifiche) l'Amministrazione si riserva la possibilità di effettuare le seguenti nuove lavorazioni da considerarsi modifiche del Contratto di cui all'art. 106 comma 1 lett e) del Codice, alle stesse condizioni previste nel Contratto originario:

– **ulteriori prestazioni extra-canone così come disciplinati negli atti di appalto.**

Per l'esecuzione di detti eventuali lavori NON viene incrementata la durata degli stessi poiché trattasi di manutenzioni finanziate su Bilancio Ordinario da eseguirsi rispettivamente nelle annualità 2020, 2021 o 2022 a seconda dell'annualità del finanziamento.

Ne deriva la seguente distribuzione degli importi con inseriti i valori massimi, per i quali si potrà procedere all'esecuzione della modifica del Contratto di cui sopra. La facoltà di modifica non è in alcun modo impegnativa da parte dell'A.C., senza che l'Appaltatore possa avanzare alcuna pretesa per la mancata, anche parziale, esecuzione della stessa.

<i>Categoria OG1 OG2</i>	<i>Importo soggetto a ribasso d'asta</i>	<i>Oneri della sicurezza</i>	<i>Totale importo a canone ed extra-canone</i>
Prestazioni a canone	84.536,71 €	11.527,73 €	96.064,44 €
Prestazioni extra canone	84.244,18 €	9.360,46 €	93.604,64 €
Ulteriori prestazioni extra canone	50.634,27 €	6.266,46 €	56.900,72 €
	219.415,16 €	27.154,65 €	246.569,80 €

Articolo 3 - DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L'INTERVENTO. FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

Richiamando espressamente quanto riportato nel Capitolato Prestazionale Tecnico allegato, oggetto dell'appalto, oltre alla custodia manutentiva dei beni, è l'esecuzione delle seguenti prestazioni manutentive:

- **“Servizi compresi nel canone” (§ 3 C.P.T.);**
- **“Manutenzione Preventiva e Programmata” (§ 4.1.1 C.P.T.);**
- **“Interventi di ripristino e/o manutenzione a guasto” (§ 4.1.2 C.P.T.);**
- **“Interventi di manutenzione a richiesta” (§ 4.1.3 C.P.T.);**
- **reperibilità (§ 4.1.3 C.P.T.).**

Gli interventi previsti dal presente Accordo Quadro interessano le strutture edili comunali di competenza della P.O. Tecnico Manutentiva Quartieri: Ambito D della Direzione Servizi Tecnici, come meglio indicato nell'“Elenco degli Immobili” (Allegato 2 al C.P.T.).

In particolare, si prevede l'esecuzione di manutenzione ordinaria volta a:

- effettuare attività manutentiva come riportato nel “Piano Dettagliato degli Interventi” (Allegato 1 al C.P.T.) e più in generale Manutenzione Programmata e Preventiva, a chiamata, a guasto ed i relativi ripristini e riparazioni necessari a rendere fruibile l'immobile;
- riparazione guasti;
- ripristino e manutenzione di strutture in c.a., quali cordoli, pilastri, travi, etc., di strutture in acciaio, in legno ed in muratura;
- ripristino di pareti e tramezzi, anche per piccole porzioni;
- riparazione e/o sostituzione di pavimenti e/o rivestimenti deteriorati;
- rifacimento di porzioni di intonaco ammalorate;
- ripristino di porzione di tetti, ripassature di coperture, pulizia canali di gronda, pluviali, e pozzetti, riparazione lattone rie, ecc.;
- riprese di impermeabilizzazione;
- revisione di infissi, finestre e porte in legno o metalliche compresa assistenza edile e di vetraio;
- imbiancature di locali;
- ispezione e riparazione di lapidi, chiusini, ecc.
- ispezione e riparazione di parapetti;
- ispezione e riparazione di elementi edili in quota;
- ripristini tinteggiature e coloriture;
- rifacimento di elementi decorativi: marcapiani, cornici, ecc.;
- Ispezioni di paramenti murari finalizzate ad individuare elementi pericolanti;
- Ispezioni con trabattello, ponteggio e autopiattaforma volte ad eliminare le pericolosità relative a caduta di intonaci, gronde, infissi elementi lapidei, apparati decorativi;
- ogni altro intervento da eseguirsi d'urgenza.

Sono inoltre a carico dell'Appaltatore, comprese nel canone manutentivo, i seguenti "Servizi compresi nel canone":

- gestione Manutenzione Preventiva e Programmata mediante AmicoFI (punto 3.1 C.P.T.);
- gestione giornaliera richieste utenti mediante Nu.Ma. (punto 3.2 C.P.T.);
- costituzione e gestione anagrafica tecnica mediante D.A.T.I. (punto 3.3 C.P.T.);
- rinnovo dei C.P.I. / S.C.I.A. Antincendio (punto 3.4 C.P.T.);
- verifica dei sistemi anticaduta (punto 3.5 C.P.T.);
- presidio telefonico (punto 3.6 C.P.T.);
- preventivazione attività e gestione Ordini di Intervento (punto 3.7 C.P.T.);
- programmazione e controllo operativo delle attività;
- prestazione professionale di redazione della certificazione e/o collaudo e/o corretta posa in opera ove normativamente prevista;
- prestazione professionale di presentazione dell'aggiornamento catastale laddove siano eseguiti degli interventi (nell'ambito del presente Appalto) che introducono delle modifiche di rilievo ai fini catastali e di verifica dello stato di fatto catastale (punto 3.3.7 C.P.T.).

Le prestazioni sono da ricondursi a interventi di manutenzione ordinaria che di volta in volta formeranno oggetto di Contratti Attuativi, e la cui esecuzione verrà disposta dal Direttore dei Lavori in funzione delle varie esigenze dell'Amministrazione Comunale sulle aree specifiche.

Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, l'Aggiudicatario si impegna ad assicurare tutte le maestranze, le prestazioni, le forniture e le provviste che di volta in volta si rendessero necessarie per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e per dare il lavoro completamente compiuto e rispondente alla regola dell'arte secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dai documenti contrattuali dei quali l'Aggiudicatario dichiara di avere preso completa ed esatta conoscenza.

Pertanto, l'Aggiudicatario dovrà attivare quanto necessario, in termini organizzativi, gestionali, di approvvigionamento materiali, ed operativi, eseguendo gli interventi di manutenzione, per mantenere efficienti ed in sicurezza gli immobili.

L'Aggiudicatario è obbligato a conformarsi, strutturarsi ed organizzarsi per adempiere correttamente agli obblighi contrattualmente previsti a suo carico per tutta la durata dell'Accordo Quadro.

Tra gli obblighi, si richiamano a titolo non esaustivo:

- prendere in consegna ed in custodia manutentiva tutti i beni art 2051 e 2043 Codice Civile;
- prestazione professionale di redazione della certificazione e/o collaudo e/o corretta posa in opera ove normativamente prevista;
- i sopra descritti "Servizi compresi nel canone";
- l'autenticazione sulle piattaforme informatiche Nu.Ma., AmicoFI e D.A.T.I. in uso presso la Stazione Appaltante.

Articolo 4 - NORMATIVA APPLICABILE- ABILITAZIONI

1. L'appalto, oltre che dalle norme del presente Capitolato Speciale d'Appalto (di seguito anche "Capitolato"), è regolato dal D.Lgs. 50 del 18 Aprile 2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" ss.mm. (di seguito anche "Codice"); dal Regolamento approvato con D.P.R. 207/2010 ss.mm. (di seguito anche "Regolamento"), per le parti ancora in vigore a seguito delle abrogazioni disposte dall'art. 217 lett. u) del D.Lgs. 50/2016; dal Capitolato Generale per l'Appalto dei Lavori Pubblici, approvato con D.M. n. 145 del 19 aprile 2000 ss. mm. per le parti

ancora in vigore; dalla Legge Regionale n. 38 del 13 luglio 2007 ss.mm. e dal relativo regolamento attuativo, approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 45/R del 7.8.2008; dal D.Lgs. 6/9/2011 n. 159 “*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia*”; dall’*Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici*”, sottoscritta in data 10.10.2019 tra il Comune di Firenze e la Prefettura Ufficio territoriale del Governo di Firenze ed approvata con Deliberazione della Giunta n. 347/2019; dalle linee guida emanate dall’A.N.A.C. in attuazione delle disposizioni di cui al citato D.Lgs. 50/2016; è regolato, inoltre, da tutte le leggi statali e regionali, relativi regolamenti, dalle istruzioni vigenti, inerenti e conseguenti l’oggetto del presente appalto, che l’Appaltatore, con la firma del Contratto, dichiara di conoscere integralmente impegnandosi all’osservanza delle stesse.

2. Per l’installazione, la trasformazione, l’ampliamento e la manutenzione degli impianti di cui al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 ss. mm., l’Appaltatore, l’impresa associata o il Subappaltatore devono possedere la prescritta abilitazione.

In ogni caso le Imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d’arte utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti a regola d’arte. I materiali ed i componenti realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza dell’Ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), nonché nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia, si considerano costruiti a regola d’arte. Esse sono tenute alla presentazione della dichiarazione di conformità o di collaudo degli impianti, così come prescritto dal D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 ss. mm. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Capitolato, si fa rinvio alla normativa sopra citata.

Articolo 5 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO

1. L’assunzione dell’appalto di cui al presente Capitolato implica da parte dell’Appaltatore la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono alle prestazioni, quali la natura del suolo e del sottosuolo, l’esistenza di opere sottosuolo quali scavi, condotte, ecc., la possibilità, di poter utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, la distanza da cave di adatto materiale, la presenza o meno di acqua, l’esistenza di adatti scarichi dei rifiuti ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possano aver influito sul giudizio dell’Appaltatore circa la convenienza di assumere le prestazioni, anche in relazione al ribasso da lui offerto sui prezzi stabiliti dall’Appaltante.
2. Con la sottoscrizione dei Contratti Attuativi basati sull’Accordo Quadro, l’Aggiudicatario:
 - dichiara di disporre o s’impegna a procurarsi in tempo utile tutte le autorizzazioni, iscrizioni, licenze disposte per Legge o per regolamento e necessarie per poter eseguire gli interventi di manutenzione nei modi e nei luoghi prescritti. La Stazione Appaltante ha diritto di richiedere in qualunque momento la documentazione comprovante quanto sopra, senza con ciò assumersi alcuna responsabilità a qualsiasi titolo;
 - assume la responsabilità tecnica ed amministrativa, nonché ogni e qualsiasi altra responsabilità, prevista dalla legge, della realizzazione degli interventi di manutenzione. La responsabilità dell’Aggiudicatario riguarda sia l’oggetto del Contratto, in ordine al quale risponde della sicurezza, perfetta esecuzione e rispondenza alle esigenze della Stazione Appaltante, sia le operazioni esecutive che dovranno sempre essere effettuate in modo tale da garantire l’incolumità del personale dell’Aggiudicatario, della Stazione Appaltante e di terzi;
 - prendere in consegna ed in custodia manutentiva tutti i beni art 2051 e 2043 Codice Civile.

3. Grava sull'Appaltatore l'onere della individuazione di dettaglio di ogni sottoservizio anche mediante la esecuzione di saggi prima della esecuzione degli scavi. L'Appaltatore, tramite il "Responsabile della Commessa" e/o il "Responsabile Tecnico per i Servizi compresi nel canone" e/o il "Responsabile Operativo dell'attività manutentiva", sotto la propria responsabilità, accerterà presso gli Enti interessati (Enel, Telecom, Azienda del gas, Acquedotto, Fognatura. etc.) la posizione dei sottoservizi e tramite saggi (in quantità necessaria) individuerà e traccerà la esatta posizione degli stessi anche al fine di ridurre i rischi durante l'esecuzione dei lavori.

Articolo 6 - CONTRATTO - DOCUMENTI CHE NE FANNO PARTE

1. Fanno parte integrante del Contratto di appalto, anche se materialmente non allegati, il presente Capitolato Speciale e:
- il Capitolato generale d'appalto approvato con D.M. n. 145/2000, per le parti ancora vigenti;
 - gli elaborati grafici progettuali e le relazioni in particolare il Capitolato Prestazionale Tecnico, ed i seguenti allegati:
 - Allegato 1 "Piano Dettagliato degli Interventi";
 - Allegato 2 "Elenco degli Immobili";
 - Allegato 3 "Elenco scadenze pratiche C.P.I. / S.C.I.A. antincendio";
 - Allegato 4 "Cronoprogramma di Progetto";
 - Allegato 5 "D.U.V.R.I. base";
 - il "Prezzario dei lavori pubblici della Toscana" anno 2019, il Bollettino ingegneri n°4 del 2019 e l'Elenco Prezzi Unitari Direzione Servizi Tecnici Servizio Supporto Tecnico Quartieri e Impianti Sportivi - aggiornamento anno 2019" approvato con 2019/DD/09204, anche se non materialmente allegati;
 - i Piani di Sicurezza e Coordinamento (Piano di Sicurezza Sostitutivo di quello previsto ai sensi del D.Lgs.81/2008 se necessari);
 - Piano Operativo di Sicurezza;
 - le polizze di garanzia;
- I suddetti documenti possono non essere materialmente allegati, purché conservati dalla Stazione Appaltante e controfirmati da entrambe le parti, fatto salvo il Capitolato Speciale d'Appalto (amministrativo e tecnico prestazionale), l'Elenco Prezzi Unitari.
2. La stipulazione del Contratto ha luogo entro sessanta giorni dall'aggiudicazione definitiva, ai sensi del co.8 dell'art.32 del Codice.
3. A seguito della selezione dei partecipanti, viene redatta una proposta di aggiudicazione che, ai sensi degli artt. 32 co.5 e 33 co. 1 del Codice, deve essere approvata con determinazione del dirigente competente nel termine massimo di 30 giorni.
4. Ai sensi dell'art. 32 co. 7 del Codice, l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.
5. Qualora successivamente alla stipulazione del Contratto, le verifiche disposte ai sensi del D.Lgs. 159/2011 diano esito negativo, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del Contratto, ai sensi di quanto previsto dall'"Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici", approvata con Deliberazione della Giunta n. 347/2019.
6. Una volta divenuta efficace l'aggiudicazione, la mancata disponibilità dell'Appaltatore alla stipulazione del Contratto d'appalto comporta la revoca dell'aggiudicazione e l'incameramento della garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice.
7. In nessun caso si procede alla stipulazione del Contratto se il Responsabile del Procedimento e l'Impresa appaltatrice non abbiano concordemente dato atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

Articolo 7 - DISCORDANZE NEGLI ATTI DI CONTRATTO

1. Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'Appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta all'Amministrazione Appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.
2. Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.
4. Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di Contratto, fermo restando quanto stabilito nel secondo comma del presente articolo, l'Appaltatore rispetterà nell'ordine quelle indicate dagli atti seguenti: Contratto - Documenti di gara - Capitolato Speciale d'Appalto - Elenchi Prezzi Unitari allegati al Contratto – Disegni.
5. Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione Lavori.

Articolo 8 - CESSIONE DEL CORRISPETTIVO DI APPALTO

1. Secondo quanto disposto dall'art. 106, comma 13 del Codice, i crediti derivanti dall'esecuzione del presente appalto possono essere ceduti a banche o intermediari finanziari disciplinati dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell'art. 25 comma 2, della Legge 19 febbraio 1992, n. 142, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa o ai soggetti, costituiti in forma societaria, che svolgono l'attività di acquisto di crediti da soggetti del proprio gruppo che non siano intermediari finanziari. Si applicano le disposizioni di cui alla L. n. 52/1991.
2. Ai fini dell'opponibilità all'Amministrazione Comunale, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al R.U.P.. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti sono efficaci e opponibili all'Amministrazione Comunale se non rifiutate con comunicazione da notificarsi, da parte del R.U.P., al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.
3. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al Contratto con questo stipulato.
4. E' consentita la cessione del credito nelle medesime forme sopra indicate anche nell'ambito del rapporto di subappalto.

Articolo 9 - SOGGETTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. DIREZIONE DEI LAVORI

1. L'esecuzione del presente Appalto è diretta dal Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il Responsabile Unico del Procedimento, nella fase dell'esecuzione, si avvale del Direttore dei Lavori, del Coordinatore in materia di salute e di Sicurezza durante l'Esecuzione previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ove normativamente previsto nei singoli Contratti Attuativi, nonché del collaudatore ovvero della commissione di collaudo, e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate. In caso di avvalimento, il Responsabile Unico del Procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di Contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del Contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal Contratto di avvalimento, pena la risoluzione del Contratto d'appalto ai sensi del successivo art. 35.

2. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione de presente appalto la Stazione Appaltante individua, prima dell'avvio delle procedure per l'affidamento, su proposta del R.U.P., un Direttore dei Lavori che può essere coadiuvato, in relazione alla complessità dell'intervento, da uno o più Direttori Operativi e da Ispettori di Cantiere.
3. Il Direttore dei Lavori, con l'ufficio di direzione lavori, ove costituito, è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al Contratto. Il Direttore dei Lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di Direzione dei Lavori ed interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del Contratto. Il Direttore dei Lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti. Al Direttore dei Lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal codice nonché:
 - a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'Esecutore e del Subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
 - b) curare la costante verifica di validità del Programma Operativo degli Interventi (punto 3.8.3 C.P.T.), dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;
 - c) provvedere alla segnalazione al Responsabile del Procedimento, dell'inosservanza, da parte dell'Esecutore, delle norme in materia di subappalto;
 - d) svolge, qualora sia in possesso dei requisiti previsti, le funzioni di Coordinatore della Sicurezza per l'Esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza. Nel caso in cui il Direttore dei Lavori non svolga tali funzioni, la Stazione Appaltante prevede la presenza di almeno un Direttore Operativo, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, a cui affidarle.
4. Gli assistenti con funzioni di direttori operativi collaborano con il Direttore dei Lavori nel verificare che le lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali. Essi rispondono della loro attività direttamente al Direttore dei Lavori. Ai direttori operativi possono essere affidati dal Direttore dei Lavori, fra gli altri, i seguenti compiti:
 - a) verificare che l'esecutore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture;
 - b) programmare e coordinare le attività dell'ispettore dei lavori;
 - c) curare l'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato (Piano Operativo degli Interventi) dei lavori e segnalare tempestivamente al Direttore dei Lavori le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali proponendo i necessari interventi correttivi;
 - d) assistere il Direttore dei Lavori nell'identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti progettuali o esecutivi;
 - e) individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori e proponendo al Direttore dei Lavori le adeguate azioni correttive;
 - f) assistere i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;
 - g) Direzione di lavorazioni specialistiche.
5. Gli assistenti con funzioni di Ispettori di Cantiere collaborano con il Direttore dei Lavori nella sorveglianza dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel Capitolato Speciale di Appalto. La posizione di ispettore è ricoperta da una sola persona che esercita la sua attività in un turno di lavoro. Essi sono presenti a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni.

Essi rispondono della loro attività direttamente al Direttore dei Lavori. Agli Ispettori possono essere affidati fra gli altri i seguenti compiti:

- a) la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo in qualità del fornitore;
 - b) la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;
 - c) il controllo sulla attività dei Subappaltatori;
 - d) il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche tecniche contrattuali;
 - e) l'assistenza alle prove di laboratorio;
 - f) la predisposizione degli atti contabili e l'esecuzione delle misurazioni quando siano stati incaricati dal Direttore dei Lavori;
 - g) l'assistenza al Coordinatore della Sicurezza per l'Esecuzione ove normativamente previsto nei Contratti Attuativi.
6. Il Responsabile del Procedimento impartisce al Direttore dei Lavori, con disposizione di servizio, le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori, fissa l'ordine da seguirsi nella loro esecuzione e stabilisce, in relazione all'importanza dei lavori, la periodicità con la quale il Direttore dei Lavori è tenuto a presentare un rapporto sulle principali attività di cantiere e sull'andamento delle lavorazioni. Nell'ambito delle disposizioni di servizio impartite dal R.U.P. al Direttore dei Lavori resta di competenza di quest'ultimo l'emanazione di ordini di servizio all'esecutore in ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'Appalto.
7. L'ordine di servizio è l'atto mediante il quale sono impartite tutte le disposizioni e istruzioni da parte del Responsabile del Procedimento o del Direttore dei Lavori all'Appaltatore. L'ordine di servizio è redatto in due copie e comunicato all'esecutore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza. Qualora l'ordine di servizio sia impartito dal Direttore dei Lavori, deve essere vistato dal Responsabile del Procedimento. L'Esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatte salve le facoltà di iscriverne le proprie riserve. In ogni caso, a pena di decadenza, le riserve sono iscritte nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva all'ordine di servizio oggetto di riserve. Gli ordini di servizio non costituiscono sede per la iscrizione di eventuali riserve e debbono essere eseguiti con la massima cura e prontezza nel rispetto delle norme di Contratto e di Capitolato. L'Appaltatore non può mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione anche quando si tratti di lavoro da farsi di notte e nei giorni festivi o in più luoghi contemporaneamente sotto pena di esecuzione di ufficio, con addebito della eventuale maggiore spesa. Resta comunque fermo il suo diritto di avanzare per iscritto le osservazioni che ritenesse opportuno fare in merito all'ordine impartito.
8. L'Appaltatore dovrà assicurare in qualsiasi momento ai componenti designati delle predette strutture, l'accesso alla zona dei lavori e dovrà fornire tutta l'assistenza necessaria per agevolare l'espletamento del loro compito, nonché mettere loro a disposizione il personale sufficiente ed i materiali occorrenti per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previste dal presente capitolato.
9. Per le funzioni del Coordinatore della Sicurezza per l'Esecuzione dei lavori si applica l'articolo 92 comma 1 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008.
10. Per tutto quanto qui non disciplinato si rinvia a quanto previsto dall'art. 101 D.Lgs. 50/2016 e dalla L.R. n. 38/2007.

Articolo 9bis - SOGGETTI DELL'APPALTATORE

1. I soggetti responsabili dell'Appaltatore sono:

- “*Responsabile della Commessa*” (Interfaccia unica verso la Stazione Appaltante);
- “*Responsabile Tecnico per i Servizi compresi nel canone*”;
- “*Responsabile Operativo dell’attività manutentiva*”.

2. Il “*Responsabile della Commessa*” è il responsabile dell’Appaltatore, di cui ha la piena rappresentatività (sulla base delle deleghe a lui conferite dall’Appaltatore), cui compete la direzione del complesso delle attività operative ed organizzative per la gestione del Contratto.

Il Responsabile della Commessa assume la responsabilità amministrativa (nonché le relative responsabilità giuridiche) della regolare esecuzione del servizio e dei lavori affidati con l’appalto in oggetto nonché dell’osservanza di tutte le norme contrattuali e di tutte le disposizioni impartite dalla Stazione Appaltante.

Figura dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale, per la gestione di tutti gli aspetti del Contratto relativo all’affidamento delle prestazioni di conduzione, gestione e manutenzione. Egli assume la responsabilità del rispetto degli obblighi contrattuali, dei livelli di servizio stabiliti, del buon andamento dei servizi e lavori nonché dell’osservanza di tutte le norme contrattuali e delle disposizioni impartite.

Al Responsabile della commessa sono, in particolare, delegate le funzioni di:

- programmazione, organizzazione e coordinamento di tutte le attività previste nell’appalto sia a canone che extra-canone, e quindi anche la raccolta e fornitura alla Stazione Appaltante delle informazioni e della reportistica necessaria al monitoraggio delle performance conseguite, incluse tutte le attività tecniche di cui ai “*Servizi compresi nel canone*”;
- gestione di richieste, segnalazioni e problematiche gestionali sollevate dalla Stazione Appaltante inerenti l’Appalto;
- supervisione del processo di fatturazione delle prestazioni;
- supervisione delle attività relative all’adempimento degli obblighi contrattuali in materia di dati, informazioni e reportistica nei confronti della Stazione Appaltante per quanto di competenza;
- responsabile dei rapporti con gli utenti delle strutture;
- prendere in consegna ed in custodia manutentiva tutti i beni art 2051 e 2043 Codice Civile..

3. Il “*Responsabile Tecnico per i Servizi compresi nel canone*” è il responsabile tecnico dell’Appaltatore, dotato di adeguate competenze professionali, cui compete la direzione del complesso delle attività tecniche, ovvero i “*Servizi compresi nel canone*”.

Il Responsabile Tecnico assume la responsabilità tecnica (nonché le relative responsabilità giuridiche) della regolare esecuzione dei Servizi compresi nel canone affidati con l’appalto in oggetto nonché dell’osservanza di tutte le norme contrattuali e di tutte le disposizioni impartite dalla Stazione Appaltante.

Al Responsabile tecnico sono, in particolare, delegate le funzioni di:

- programmazione, organizzazione e coordinamento di tutte le attività tecniche di cui ai “*Servizi compresi nel canone*”;
- prestazione professionale di redazione della certificazione e/o collaudo e/o corretta posa in opera ove normativamente prevista;
- prestazione professionale di presentazione dell’aggiornamento catastale laddove siano eseguiti degli interventi (nell’ambito del presente Appalto) che introducono delle modifiche di rilievo ai fini catastali e di verifica dello stato di fatto catastale;
- gestione di richieste, segnalazioni e problematiche tecniche sollevate dalla Stazione Appaltante inerenti l’Appalto;
- responsabile della gestione della piattaforma informatica AmicoFI..

4. Il “*Responsabile Operativo dell’attività manutentiva*” è il responsabile operativo dell’Appaltatore cui compete la direzione del complesso delle attività manutentive, ovvero la custodia manutentiva

dei beni, la “Manutenzione Preventiva e Programmata”, gli “*Interventi di ripristino e/o manutenzione a guasto*”, gli “*Interventi di manutenzione a richiesta*” e la reperibilità.

Il Responsabile Operativo assume la responsabilità manutentiva (nonché le relative responsabilità giuridiche) della regolare esecuzione delle “*Attività operative*” sia comprese nel canone che extra-canone affidate con l'appalto in oggetto nonché dell'osservanza di tutte le norme contrattuali e di tutte le disposizioni impartite dalla Stazione Appaltante.

Al Responsabile tecnico sono, in particolare, delegate le funzioni di:

- programmazione, organizzazione e coordinamento di tutte le attività manutentive previste nell'appalto sia a canone che extra-canone;
- gestione di richieste, segnalazioni e problematiche operative sollevate dalla Stazione Appaltante inerenti l'Appalto;
- responsabile dell'esecuzione della “*Manutenzione Preventiva e Programmata*” le modalità e le frequenze indicate nel Piano Dettagliato degli Interventi (di seguito definito), da gestire attraverso la piattaforma informatica AmicoFI;
- responsabile dell'esecuzione degli “*Interventi di ripristino e/o manutenzione a guasto*”, degli “*Interventi di manutenzione a richiesta*” e della reperibilità;
- responsabile dei rapporti con gli utenti delle strutture;
- gestione di richieste, segnalazioni e problematiche operative sollevate dalla Stazione Appaltante inerenti l'Appalto.

Articolo 10 - DOMICILIO DELLA DITTA APPALTATRICE

1. L'Appaltatore deve avere domicilio nel territorio comunale; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso la sede dell'Amministrazione Appaltante.
2. L'Appaltatore si obbliga all'approntamento di un Ufficio Operativo con sede nel territorio comunale fiorentino. L'Ufficio dovrà essere operativo per tutta la durata dell'Accordo Quadro. Si rimanda esplicitamente a quanto previsto nel Capitolato Prestazionale Tecnico relativamente al presidio telefonico e alla reperibilità.

Art. 11 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE PRIMA DELLA CONSEGNA DEI LAVORI

1. Prima della consegna dei lavori l'Appaltatore deve consegnare al Direttore Lavori la seguente documentazione:
 - 1) la polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi di cui all'art. 14 del presente Capitolato;
 - 2) il Programma Operativo degli Interventi (P.O.I. - punto 3.8.3 C.P.T.) nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date stabilite dal presente Capitolato per la liquidazione dei certificati di pagamento. Il programma esecutivo deve essere sviluppato dall'Esecutore a partire dalla base del “*Cronoprogramma di Progetto*” (Allegato 5) che tiene conto delle esigenze dell'Amministrazione. Nella redazione di tale programma l'Appaltatore deve porsi l'obiettivo fondamentale di gestire in maniera ottimizzata le risorse dedicate alle prestazioni, in modo da massimizzare l'efficienza delle risorse messe a disposizione. e con il Piano di Sicurezza e Coordinamento (ove previsto). La coerenza sarà valutata dal Responsabile del Procedimento;
Il P.O.I. sviluppato dall'Appaltatore contiene il dettaglio delle squadre di intervento, dei periodi e degli orari di esecuzione della “*Manutenzione Preventiva e Programmata*”;

- 3) dichiarazione autentica in ordine all'organico medio annuo, destinato al lavoro in oggetto nelle varie qualifiche, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori presso l'I.N.P.S., l'I.N.A.I.L. e casse edili (*tale documentazione è prevista dall'art. 90 co.9 lett. b) del Decreto Lgs. n. 81/2008 e può essere sostituita, nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorni e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'Allegato XI dello stesso Decreto, dal D.U.R.C. che, ai sensi del Decreto n. 69/2013, deve essere acquisito / posseduto dalla Stazione Appaltante nei termini previsti dall'art. 31 co5 del citato Decreto n. 69/2013 e della dichiarazione di cui al successivo punto 4)*);
 - 4) dichiarazione relativa al Contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti;
 - 5) un Piano di Sicurezza Sostitutivo del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (quando quest'ultimo non sia previsto ai sensi del D.Lgs. 81/2008, nei Contratti Attuativi), avente almeno i contenuti indicati dall'Allegato XV, punto 3, del D.Lgs. 81/2008;
 - 6) un Piano Operativo di Sicurezza, avente almeno i contenuti indicati dall'Allegato XV, punto 3.2. del D.Lgs. 81/2008, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza Sostitutivo nelle ipotesi di cui al punto 5b) del presente articolo.
2. L'Appaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall'art.16 L.R. n. 38/2007 nonché dall'art. 90, comma 9, lett. a), D.Lgs. 81/2008. A tal fine prima della consegna dei lavori deve presentare:
- la documentazione attestante il rispetto da parte dell'Impresa appaltatrice degli adempimenti di cui all'art.16, comma 1, lett. a) b) c) d) L.R. n. 38/2007. A tale documentazione deve essere altresì allegata apposita dichiarazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) dell'Impresa appaltatrice, attestante la presa visione e l'accettazione della documentazione medesima. L'eventuale esito negativo della verifica viene comunicato alla competente Azienda A.S.L. per gli adempimenti di competenza, nonché all'Osservatorio regionale dei contratti pubblici.
 - l'ulteriore documentazione indicata nell'Allegato XVII, punto 1, D.Lgs. 81/2008.
3. In caso di consegna anticipata per ragioni di urgenza sarà comunque obbligo dell'Appaltatore sottoscrivere il verbale di cui all'art. 6, ultimo comma, del presente Capitolato.

Articolo 12 - MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA. VARIANTI IN CORSO D'OPERA

1. Nessuna modifica o variante ai contratti di appalto in corso di validità può essere introdotta dall'Appaltatore se non è autorizzata dal R.U.P.. Il mancato rispetto di tale previsione comporta, salva diversa valutazione del Responsabile del Procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell'Appaltatore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.
 2. Durante il periodo di efficacia del Contratto, esso potrà essere modificato nei casi ed entro i limiti previsti dall'art. 106 del D. Lgs 50/2016. Il Direttore dei Lavori propone al R.U.P. le modifiche, le varianti e le relative perizie di variante, indicandone i motivi in apposita relazione.
- 2 bis. Come riportato anche nel precedente art 2, ai sensi dell'art. 106 comma 1, lett. e) del D.Lgs. 50/2016 l'Amministrazione si riserva, nei documenti di gara, la facoltà di introdurre modifiche non sostanziali al Contratto di Appalto fino ad una soglia stabilita.
- Pertanto, con i ribassi che si andranno ad ottenere in sede di gara, o con le disponibilità di bilancio derivanti da altre tipologie di finanziamento (es. Legge 10/77 - incassi oneri di

urbanizzazione - o deleghe specifiche) l'Amministrazione si riserva la possibilità di effettuare le seguenti nuove lavorazioni da considerarsi modifiche del Contratto di cui all'art. 106 comma a) del Codice, alle stesse condizioni previste nel Contratto originario:

– ulteriori lavori extra-canone così come disciplinati negli atti di Appalto.

Per l'esecuzione di detti eventuali lavori NON viene incrementata la durata degli stessi poiché trattasi di manutenzioni finanziate su Bilancio Ordinario da eseguirsi rispettivamente nell'annualità 2020, 2021 o 2022 a seconda dell'annualità del finanziamento.

3. Ai sensi dell'art. 106, co. 1, lett. c) e co. 7 del Codice il Contratto può inoltre essere modificato in presenza di tutte le seguenti condizioni: 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'Amministrazione comunale, tra le quali può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od Enti preposti alla tutela di interessi rilevanti; 2) la modifica non altera la natura generale del Contratto; 3) l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del Contratto iniziale; in caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare il Codice. In tali casi le modifiche al Contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Il Direttore dei Lavori può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole al R.U.P. ai fini della preventiva autorizzazione delle stesse; tali modifiche non devono in ogni caso essere qualificabili come sostanziali ai sensi dell'art. 106, comma 4 del Codice.
4. L'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla Stazione Appaltante e che il Direttore Lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nel presente appalto. Per il mancato adempimento dell'Appaltatore si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 *sexies* del presente Capitolato. Qualora l'importo delle variazioni rientri nel limite stabilito dal successivo comma 11, la perizia di variante o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l'Appaltatore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso, invece, di eccedenza rispetto a tale limite, la perizia è accompagnata da un atto aggiuntivo al Contratto principale, sottoscritto dall'Appaltatore in segno di accettazione, nel quale sono riportate le condizioni alle quali, in relazione a quanto disposto dal successivo comma 12, è condizionata tale accettazione. Gli ordini di variazione fanno espresso riferimento all'intervenuta approvazione.
5. L'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma dell'articolo 106, co. 1, lett. c) e co. 7 del Codice consentono di disporre varianti in corso d'opera è demandato al Responsabile del Procedimento, che vi provvede con apposita relazione a seguito di istruttoria e di motivato esame dei fatti. Il R.U.P., su proposta del Direttore dei Lavori, descrive la situazione di fatto, accerta la sua non imputabilità alla Stazione Appaltante, motiva circa la sua non prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e precisa le ragioni per cui si renda necessaria la variazione. Qualora i lavori non possano eseguirsi secondo le originarie previsioni di progetto a causa di atti o provvedimenti della pubblica amministrazione o di altra autorità, il Responsabile del Procedimento riferisce alla Stazione Appaltante.
6. Le perizie di variante, corredate dei pareri e delle autorizzazioni richiesti, sono approvate dall'organo decisionale della Stazione Appaltante, qualora comportino la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato; negli altri casi, le perizie di variante sono approvate dal Responsabile del Procedimento.
7. I componenti dell'ufficio della Direzione lavori sono responsabili, nei limiti delle rispettive attribuzioni, dei danni derivati alla Stazione Appaltante dalla inosservanza del presente articolo. Essi sono altresì responsabili delle conseguenze derivate dall'aver ordinato o lasciato eseguire variazioni o addizioni al progetto, senza averne ottenuta regolare autorizzazione, sempre che non

derivino da interventi volti ad evitare danni a beni soggetti alla vigente legislazione in materia di beni culturali e ambientali o comunque di proprietà delle Stazioni Appaltanti.

8. Eventuali varianti al progetto saranno valutate con i prezzi contenuti nell'Elenco Prezzi Unitari. In carenza si applicheranno i prezzi desumibili dal "Prezzario dei lavori pubblici della Toscana" anno 2019, dal Bollettino Ingegneri n°4 2019 e dall'Elenco Prezzi Unitari Direzione Servizi Tecnici Servizio Supporto Tecnico Quartieri e Impianti Sportivi - aggiornamento anno 2019" approvato con 2019/DD/09204, dall'Elenco, ovvero, qualora i prezzi non siano desumibili da tali documenti, si provvederà alla formulazione di nuovi prezzi, approvati dal R.U.P., mediante analisi. In tutti i casi si applicherà il ribasso che risulta dall'offerta dell'Appaltatore.
9. Ai sensi dell'art. 106, co. 12 del Codice, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del Contratto, la Stazione Appaltante può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel Contratto originario. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del Contratto, è tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del Contratto originario, salva l'eventuale definizione di nuovi prezzi, e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori.
10. Se la variante, nei casi previsti dal comma precedente, supera tale limite il Responsabile del Procedimento ne dà comunicazione all'Appaltatore che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione la Stazione Appaltante deve comunicare all'Appaltatore le proprie determinazioni. Qualora l'Appaltatore non dia alcuna risposta alla comunicazione del Responsabile del Procedimento si intende manifestata la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del Contratto originario. Se la Stazione Appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'Appaltatore.
11. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal Contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore per transazioni o accordi bonari. La disposizione non si applica nel caso di variante disposta ai sensi dell'articolo 106, comma 2, del Codice.
12. Nel calcolo di cui al comma precedente non sono tenuti in conto gli aumenti, rispetto alle previsioni contrattuali, delle opere relative a fondazioni. Tuttavia, ove tali variazioni rispetto alle quantità previste superino il quinto dell'importo totale del Contratto e non dipendano da errore progettuale ai sensi dell'articolo 106, comma 2, lett. b), ultimo periodo del Codice (errore progettuale), l'Appaltatore può chiedere un equo compenso per la parte eccedente.
13. Ai sensi dell'art. 106, co. 1, lett. d) si ha una modifica soggettiva del Contratto se all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o per Contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al Contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del presente codice. Per la verifica della sussistenza dei suddetti presupposti, è fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare preventivamente al R.U.P. le suddette modifiche, documentando il possesso dei requisiti di qualificazione necessari per l'esecuzione del presente appalto. In mancanza di tale comunicazione, le modifiche non producono effetti nei confronti della Stazione Appaltante. A seguito della comunicazione ricevuta dall'Appaltatore, la Stazione Appaltante procede, entro i sessanta giorni successivi, alle verifiche in merito al possesso dei requisiti di qualificazione, mancando i quali può opporsi alle modifiche di cui al presente comma. Decorso i sessanta giorni senza che sia intervenuta opposizione, le modifiche di cui al presente comma producono i propri effetti nei confronti della Stazione Appaltante, fatto salvo quanto

previsto dall'art. 88, co. 4-bis e dall'art. 92, co. 3 del D.Lgs. 159/2011 “*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia*”.

Articolo 13 - SOSPENSIONE DEI LAVORI - PROROGHE

1. La sospensione dell'esecuzione del Contratto può essere disposta dal Direttore dei Lavori esclusivamente nei casi e con le modalità previsti dall'art. 107 del Codice. Tra le circostanze speciali di cui al comma 1 del citato art. 107 rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 106, comma 1, lettera c) del Codice, purché la sospensione dipenda da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del Contratto. Nella sospensione dovuta alla redazione di una perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre nel progetto. La sospensione può, altresì, essere disposta dal R.U.P. per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti.
2. Le avverse condizioni climatiche, che giustificano la sospensione sono solo quelle che superino la media stagionale, essendo stati considerati nei tempi contrattuali i normali periodi climatici avversi. Sarà onere dell'Impresa denunciare entro 10 giorni eventuali condizioni di maltempo eccezionali impeditive del normale svolgimento dei lavori e documentarle mediante bollettini metereologici ufficiali dell'Aeronautica Militare o di altri istituti metereologici territoriali legalmente riconosciuti.
3. Nel corso della sospensione, il Direttore dei Lavori dispone visite al cantiere ad intervalli di tempo non superiori a novanta giorni, accertando le condizioni delle opere e la consistenza della mano d'opera e dei macchinari eventualmente presenti e dando, ove occorra, le necessarie disposizioni al fine di contenere macchinari e mano d'opera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.
4. Il verbale di ripresa dei lavori, da redigere a cura del Direttore dei Lavori, non appena venute a cessare le cause della sospensione, è firmato dall'Appaltatore ed inviato al Responsabile del Procedimento nei modi e nei termini sopraddetti. Il R.U.P. dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale sulla base delle risultanze del suddetto verbale.
5. L'Appaltatore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori ai sensi dei commi precedenti, senza che la Stazione Appaltante abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, può diffidare per iscritto il Responsabile del Procedimento a dare le necessarie disposizioni al Direttore dei Lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'Appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
6. Nei casi previsti dall'articolo 107, comma 1, primo periodo, il Responsabile del Procedimento determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che lo hanno indotto a sospendere i lavori.
7. In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'Appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal Contratto per l'esecuzione dei lavori.
8. Per la sospensione dei lavori l'Appaltatore non ha diritto a compensi o indennizzi. Tuttavia, se la sospensione dei lavori supera un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori o comunque i sei mesi complessivi, l'Appaltatore può richiedere la risoluzione del Contratto senza indennità. Se l'Amministrazione Comunale si oppone allo scioglimento l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

9. Alla sospensione parziale dei lavori ai sensi dell'articolo 107, comma 4 del Codice, si applicano le disposizioni del presente articolo; essa determina altresì il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma del progetto esecutivo.
10. L'Appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga nei termini e nei modi previsti dall'art. 107, comma 5 del Codice.
11. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla Stazione Appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 del citato art. 107 del Codice, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del Codice Civile e secondo criteri individuati nel decreto ministeriale di cui all'articolo 111, comma 1 del D.Lgs. 50/2016.

Articolo 14 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

A) FIDEIUSSIONE A GARANZIA DELL'ANTICIPAZIONE

1. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. Per quanto non previsto nel presente Capitolato si applica l'art. 35, comma 18 del Codice.

B) GARANZIA DEFINITIVA

2. L'esecutore del Contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo contrattuale con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del Codice. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso; ove il ribasso sia superiore al 20%, la garanzia fideiussoria è aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. Ai sensi del comma 3 dell'art. 103 del Codice, la mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria di cui all'art. 93 da parte di questa Amministrazione, che procederà all'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
3. La garanzia copre:
 - a) l'adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
 - b) il rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno subito dalla Stazione Appaltante;
 - c) le maggiori spese sostenute per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione disposta in danno dell'Appaltatore;
 - d) le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

4. Tale garanzia fideiussoria, a scelta dell'Appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
5. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
6. La garanzia deve permanere fino al certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione e comunque non oltre 12 mesi dall'ultimazione dei lavori e sarà svincolata secondo quanto previsto dall'art. 235 del D.P.R. 207/2010 ss. mm. e dall'art. 103 co.5 del Codice.
7. Le fidejussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto di cui al co.9 dell'art. 103 del Codice.
8. Come previsto dall'art. 103 comma 1 del Codice, si applicano alla garanzia definitiva le medesime riduzioni previste per la garanzia provvisoria dall'art. 93, comma 7 del Codice.

C) POLIZZA A GARANZIA DELLA RATA DI SALDO

9. Il pagamento della rata di saldo è subordinato, secondo quanto previsto dall'art. 103 comma 6 del Codice, alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.

D) POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

10. Almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori l'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante copia della polizza di assicurazione per:
 - 1) danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La somma assicurata è pari alla somma del Contratto.
 - 2) danni a terzi causati nel corso dell'esecuzione dei lavori. Il massimale è pari a € 500.000.
11. Si applica l'art. 103, comma 7 del Codice.

E) POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITÀ CIVILE "PROFESSIONALE"

12. Almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori l'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante copia della polizza di assicurazione per Responsabilità Civile professionale per fatti colposi errori od omissioni causati dall'aggiudicatario o da persone a cui l'aggiudicatario è tenuto a rispondere per le attività comprese nel presente appalto ed in particolare per il trasferimento da parte del Committente della custodia manutentiva del patrimonio immobiliare ai sensi art 2051 e 2043 del Codice Civile.
Tale polizza deve tenere indenne l'Assicurato (l'Appaltatore) di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) dei danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose.
La Ditta aggiudicataria dovrà, pertanto, stipulare apposita polizza assicurativa Responsabilità Civile - dedicata al presente appalto - per danni a persone e/o cose a tutela di tutti i rischi

derivanti dall'espletamento delle attività e dei servizi oggetto del presente Capitolato, con i seguenti massimali minimi:

- Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.): € 2.500.000,00 unico per sinistro;
- Resp. Civile verso i Prestatori d'Opera (R.C.O.): € 2.500.000,00 unico per sinistro.

Tale polizza dovrà prevedere esplicitamente l'efficacia delle garanzie per i seguenti rischi:

- il Comune, i suoi dipendenti ed Amministratori dovranno essere considerati terzi;
- rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune di Firenze, suoi dipendenti ed Amministratori;
- R.C. personale dei dipendenti e/o collaboratori;
- danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dall'Assicurato o da lui detenute;
- danni ai locali e alle cose trovatesi nell'ambito di esecuzione dei servizi e/o lavori;
- danni arrecati alle cose in consegna e custodia, esclusi i danni da furto;
- danni derivati da violazioni del D.Lgs. 81/2008;
- danni derivanti da violazioni del D.Lgs. 196/03;
- danni derivanti da interruzione e/o sospensione dell'attività.

Il Contratto assicurativo dovrà avere efficacia per l'intero periodo di durata del servizio affidato, pertanto presumibilmente sino al 31/03/2022, ed una fotocopia integrale dei documenti contrattuali di compagnia (condizioni generali ed eventuali integrative od aggiuntive) dovrà essere presentata agli uffici competenti prima dell'inizio del servizio, al fine di raccogliere il preventivo benessere.

Nel caso di durata pluriennale del servizio, la Ditta aggiudicataria si impegna inoltre a fornire per tempo all'Ente una copia quietanzata dei documenti (atti di quietanza / appendici contrattuali) comprovanti i successivi rinnovi annuali (o per rate di durata inferiore) sino alla definitiva scadenza. Fermo l'impegno della compagnia di seguito indicato.

Si precisa che la stipula della predetta polizza viene richiesta esclusivamente per una maggiore tutela dell'Ente appaltante e degli utenti del servizio, pertanto l'eventuale inoperatività totale o parziale delle coperture non esonererà in alcun modo la Ditta aggiudicataria dalle responsabilità di qualsiasi genere eventualmente ad essa imputabili ai sensi di legge, lasciando in capo alla stessa la piena soddisfazione delle pretese dei danneggiati.

L'Ente sarà quindi tenuto indenne per eventuali danni non coperti dalle polizze assicurative, ed inoltre le eventuali franchigie e/o scoperti non potranno in nessun caso essere opposti ai danneggiati.

Articolo 15 - CONSEGNA DEI LAVORI - INIZIO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI

1. Il R.U.P. autorizza il Direttore dei Lavori alla consegna dei lavori dopo la sottoscrizione del Contratto e dopo che questo è divenuto efficace. La consegna dei lavori deve avvenire entro e non oltre 45 giorni dalla data di stipula del Contratto, provvedendo alla redazione di apposito "Verbale di consegna" (definito al punto 1 C.P.T.) in doppio originale.
2. Qualora vi siano ragioni di urgenza, il Responsabile del Procedimento autorizza il Direttore dei Lavori alla consegna dei lavori subito dopo l'aggiudicazione definitiva; in tal caso il verbale dovrà essere redatto con l'indicazione di quali materiali l'esecutore deve provvedere e quali lavorazioni deve immediatamente iniziare in relazione al "Programma Operativo degli Interventi" sviluppato dall'Esecutore a partire dalla base del "Cronoprogramma di Progetto" (Allegato 4) che tiene conto delle esigenze dell'Amministrazione. Ad intervenuta stipula del Contratto, il Direttore dei Lavori revoca le eventuali limitazioni. In caso di consegna in via d'urgenza, il Direttore dei Lavori tiene conto di quanto predisposto o somministrato dall'Appaltatore, per rimborsare le relative spese nell'ipotesi di mancata stipula del Contratto.

3. Il Direttore dei Lavori comunica all'Appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della Stazione Appaltante. Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il Direttore dei Lavori fissa una nuova data, ma la decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Trascorso inutilmente tale ultimo termine fissato dal Direttore dei Lavori l'Amministrazione Comunale ha facoltà di procedere alla risoluzione del Contratto e all'incameramento della cauzione.
5. La consegna dei lavori deve risultare da "*Verbale di consegna*" redatto in contraddittorio con l'esecutore; il "*Verbale di consegna*" è predisposto ai sensi dell'articolo 17-bis del presente Capitolato e dalla data di tale Verbale decorre il termine utile per il compimento delle prestazioni o dei lavori.
6. Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della Stazione Appaltante, l'Appaltatore può chiedere di recedere dal Contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso, l'Appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate ma in misura non superiore ai limiti indicati dall'art. 17-*quater* del presente Capitolato.
7. Ove l'istanza dell'esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite dal medesimo art. 17-*quater* del presente Capitolato. La facoltà della Stazione Appaltante di non accogliere l'istanza di recesso dell'esecutore non può esercitarsi, con le conseguenze previste dal presente comma, qualora il ritardo nella consegna dei lavori superi la metà del termine utile contrattuale o comunque sei mesi complessivi.
8. Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla Stazione Appaltante per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non può durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui al comma precedente.
9. Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti del presente articolo, il R.U.P. ha l'obbligo di informare l'Autorità.

Articolo 16 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO, TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'Accordo Quadro ha una durata di 24 mesi, fino e non oltre alla concorrenza della cifra stabilita dal valore stimato dell'Accordo stesso. L'Accordo Quadro potrà concludersi anticipatamente, rispetto alla durata stabilita, a seguito di esaurimento della disponibilità economica.

Per durata dell'Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale la Stazione Appaltante può ordinare il singolo Contratto Attuativo.

L'esecuzione degli interventi di manutenzione è regolamentata all'interno dei singoli Contratti Attuativi, i cui termini di avvio sono regolati ai sensi della vigente normativa in materia.

Gli interventi avranno pertanto inizio con la redazione di un Contratto Attuativo basato sull'Accordo Quadro.

Per l'esecuzione degli eventuali lavori con modifica del Contratto ai sensi art 106 c. 1 lett. e) di cui all'art. 2 ed all'art. 12, la durata degli stessi NON viene incrementata poiché trattasi di manutenzioni finanziate su bilancio ordinario da eseguirsi rispettivamente nelle annualità 2020, 2021 o 2022 a seconda dell'annualità del finanziamento.

Articolo 16 bis – REPERIBILITA' E PRESIDIO TELEFONICO

Lo scopo principale della Reperibilità (che riguarderà interventi manutentivi d'urgenza sugli immobili) è la risoluzione di emergenze e l'eliminazione tempestiva di problematiche, il cui perdurare possa compromettere in modo grave la sicurezza delle persone, delle cose o dei servizi della struttura interessata.

Si richiama integralmente il punto 4.1.4 del Capitolato Prestazionale Tecnico ove è interamente disciplinata la “Reperibilità” ed il punto 3.6 del C.P.T. che disciplina il “Presidio telefonico” manutentivo.

All'art 20 vengono riportate le Penali anche relativamente alla fattispecie “Reperibilità”.

Articolo 17 - ACCERTAMENTO, MISURAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Richiamando integralmente il Capitolato Prestazionale Tecnico e gli elaborati di progetto, si ricorda che l'importo complessivo dell'Appalto è suddiviso tra Prestazioni a Canone e Prestazioni Extra-Canone come meglio evidenziato all'art 2.

Le Prestazioni a Canone (punto 4.1 C.P.T.) hanno un costo annuo fisso.

Le Prestazioni Extra-Canone (punto 4.2 C.P.T.) saranno computate a misura o in economia.

Si ricorda che il Capitolato Prestazionale Tecnico chiarisce quali siano le attività compensate con il canone e quali le attività extra-canone che comporteranno una effettiva contabilizzazione per il pagamento del corrispettivo dei lavori manutentivi stessi.

Si precisa inoltre che il canone manutentivo comprende, oltre alle attività operative, tutti i “**Servizi compresi nel canone**” definiti all'art. 3 del C.P.T..

1. La Direzione Lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento ed alla misurazione delle opere compiute.
2. L'Appaltatore metterà a disposizione tutto il personale, i materiali e le attrezzature necessarie per le operazioni di tracciamento e misura dei lavori né potrà senza autorizzazione scritta della Direzione Lavori o eliminare le tracce delle operazioni effettuate anche se terminate.
3. Ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale, i maggiori oneri che si dovranno per conseguenza sostenere gli verranno senz'altro addebitati.
4. In tal caso, inoltre, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.
5. La contabilizzazione dei lavori sarà fatta secondo quanto indicato dalla Parte II, titolo IX, Capo I del D.P.R. 207/2010 ss. mm.
6. Gli interventi di manutenzione ordinati tramite i Contratti Attuativi basati sull'Accordo Quadro verranno contabilizzati con le seguenti modalità:
 - a misura: tutti gli interventi che rientrano nell'ambito della manutenzione;
 - in economia: interventi non suscettibili di contabilizzazione a misura, consistenti essenzialmente in prestazioni di mano d'opera.
7. Nel corrispettivo per l'esecuzione degli interventi di manutenzione a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare le prestazioni compiute sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Prestazionale Tecnico e documenti allegati.

La contabilizzazione degli interventi di manutenzione sarà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti risultanti dall'applicazione del ribasso offerto dall'Aggiudicatario sui prezzi dell'Elenco Prezzi Unitari, allegato della documentazione a base di gara, tenendo conto della decurtazione dovuta alla pertinente franchigia (definita all'art. 1.3 del C.P.T.).

In mancanza di specificazioni, saranno utilizzate per la valutazione degli interventi di manutenzione le dimensioni geometriche degli interventi eseguiti rilevate in loco, senza che

l'Aggiudicatario possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.

Le misurazioni saranno effettuate in contraddittorio tra il rappresentante dell'Aggiudicatario e il Direttore dei Lavori: sulla base di tali misurazioni, il Direttore dei Lavori effettuerà la contabilizzazione degli interventi eseguiti, tenendo conto delle decurtazioni dovute alle specifiche franchigie.

8. La valutazione degli interventi di manutenzione in economia da considerare in un Contratto Attuativo ricadente in Accordo Quadro ed eventualmente presenti e preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori della Stazione Appaltante, sarà effettuata sulla base del costo orario della manodopera impiegata accresciuto delle spese generali e degli utili d'impresa.
Non saranno invece tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente ed in contraddizione agli ordini di servizio della Direzione Lavori e non conformi al Contratto.
9. I documenti amministrativi e contabili sono tenuti a norma dell'articolo 2219 Codice Civile. Il giornale, i libretti delle misure ed i registri di contabilità, tanto dei lavori come delle somministrazioni, sono a fogli numerati e firmati nel frontespizio dal Responsabile del Procedimento. Il registro di contabilità è numerato e bollato dagli uffici del registro ai sensi dell'articolo 2215 del Codice Civile.
10. Le annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni sui libretti, sugli stati dei lavori e delle misurazioni sono fatti immediatamente e sul luogo stesso dell'operazione di accertamento.
11. La misurazione e classificazione delle lavorazioni e delle somministrazioni è fatta in contraddittorio con l'Appaltatore ovvero con chi lo rappresenta. I risultati di tali operazioni, iscritti a libretto od a registro, sono sottoscritti, al termine di ogni operazione od alla fine di ogni giorno, quando l'operazione non è ultimata, da chi ha eseguito la misurazione e la classificazione e dall'Appaltatore o dal tecnico dell'Appaltatore che ha assistito al rilevamento delle misure. La firma dell'Appaltatore o del tecnico dell'Appaltatore che ha assistito al rilevamento delle misure nel libretto delle misure riguarda il semplice accertamento della classificazione e delle misure prese.
12. Ciascun soggetto della Stazione Appaltante e dell'Appaltatore, per la parte che gli compete secondo le proprie attribuzioni, sottoscrive i documenti contabili ed assume la responsabilità dell'esattezza delle cifre e delle operazioni che ha rilevato, notato o verificato. Il Direttore dei Lavori conferma o rettifica, preve le opportune verifiche, le dichiarazioni degli incaricati e sottoscrive ogni documento contabile. Il R.U.P. firma nel frontespizio il giornale dei lavori, i libretti delle misure ed i registri di contabilità, le pagine del registro di contabilità preventivamente numerate e firmate dall'esecutore, i certificati di pagamento e le relazioni di cui all'articolo 202 del D.P.R. 207/2010, commi 1 e 2.

Art. 17 bis - PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA

1. Il "*Verbale di consegna*" contiene i seguenti elementi:
 - a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come gli accertamenti di misura;
 - b) le aree, i locali, l'ubicazione e la capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell'esecutore, unitamente ai mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori;
 - c) la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori, salvo l'ipotesi di cui all'ultimo comma del presente articolo, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.
2. Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi d'opera, occorra procedere in più luoghi e in più tempi ai relativi accertamenti, questi fanno tutti parte integrante del "*Verbale di consegna*".

3. Qualora la consegna sia eseguita in via d'urgenza, il processo verbale indica a quali materiali l'Esecutore deve provvedere e quali lavorazioni deve immediatamente iniziare in relazione al "Programma Operativo degli Interventi" da lui sviluppato a partire dalla base del "Cronoprogramma di Progetto" (Allegato 4) che tiene conto delle esigenze dell'Amministrazione. Ad intervenuta stipula del Contratto il Direttore dei Lavori revoca le eventuali limitazioni.
4. Il "Verbale di consegna" è redatto in doppio esemplare firmato dal Direttore dei Lavori e dall'Appaltatore. Dalla data di esso decorre il termine utile per il compimento dei lavori.
5. Un esemplare del "Verbale di consegna" è inviato al R.U.P., che ne rilascia copia conforme all'Appaltatore, ove questi lo richieda.
6. In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, L'Appaltatore è tenuto a presentare un "Programma Operativo degli Interventi" (da lui sviluppato a partire dalla base del "Cronoprogramma di Progetto" (Allegato 4) che tiene conto delle esigenze dell'Amministrazione) che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applica la disciplina dell'articolo 13 del presente Capitolato.

Art.17 ter - DIFFERENZE RICONTRATE ALL'ATTO DELLA CONSEGNA. CONSEGNA DI MATERIALI DA UN ESECUTORE AD UN ALTRO. SUBENTRO

1. Il Direttore dei Lavori è responsabile della corrispondenza del "Verbale di consegna" dei lavori all'effettivo stato dei luoghi.
3. Il R.U.P., acquisito il benestare del Dirigente competente, cui ne avrà riferito, nel caso in cui l'importo netto dei lavori non eseguibili per effetto delle differenze riscontrate sia inferiore al quinto dell'importo netto di aggiudicazione e sempre che la eventuale mancata esecuzione non incida sulla funzionalità delle prestazioni o del lavoro, dispone che il Direttore dei Lavori proceda alla consegna parziale, invitando l'esecutore a presentare, entro un termine non inferiore a trenta giorni, il "Programma Operativo degli Interventi" di cui al precedente art. 17-bis, ultimo comma.
4. Qualora l'esecutore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi rispetto a quello previsto in progetto, deve formulare riserva sul verbale di consegna con le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 190 del D.P.R. 207/2010.
5. Nel caso di subentro di un Appaltatore ad un altro nell'esecuzione dell'Appalto, il Direttore dei Lavori redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli Appaltatori per accertare la consistenza dei materiali, dei mezzi d'opera e di quant'altro il nuovo Appaltatore deve assumere dal precedente, e per indicare le indennità da corrisondersi.
6. Qualora l'Appaltatore sostituito nell'esecuzione dell'appalto non intervenga alle operazioni di consegna, oppure rifiuti di firmare i processi verbali, gli accertamenti sono fatti in presenza di due testimoni ed i relativi processi verbali sono dai medesimi firmati assieme al nuovo Appaltatore. Qualora il nuovo Appaltatore non intervenga si sospende la consegna e il Direttore dei Lavori fissa una nuova data; la decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione; qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal Direttore dei Lavori, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il Contratto e di incamerare la cauzione.

Art.17 quater - RICONOSCIMENTI A FAVORE DELL'ESECUTORE IN CASO DI RITARDATA CONSEGNA DEI LAVORI

1. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso dell'Appaltatore dal Contratto per ritardo nella consegna dei lavori attribuibile a fatto o colpa della Stazione Appaltante ai sensi del precedente art. 15, comma 6 del Capitolato, l'Appaltatore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali di bollo, registro e della copia del Contratto e dei documenti e disegni di progetto, nonché delle altre

- spese effettivamente sostenute e documentate in misura comunque non superiore alle seguenti percentuali, calcolate sull'importo netto dell'appalto:
- a) 1,00 per cento per la parte dell'importo fino a 258.000 euro;
 - b) 0,50 per cento per la eccedenza fino a 1.549.000 euro;
 - c) 0,20 per cento per la parte eccedente i 1.549.000 euro.
2. Ove l'istanza dell'Appaltatore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, questo ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal "*Programma Operativo degli Interventi*" nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori.
 3. Oltre alle somme espressamente previste nei due commi che precedono, nessun altro compenso o indennizzo spetta all'Esecutore.
 4. La richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del primo comma del presente articolo, debitamente quantificata, è inoltrata a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell'istanza di recesso; la richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del secondo comma del presente articolo è formulata a pena di decadenza mediante riserva da iscriverne nel "*Verbale di consegna*" dei lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilità con le modalità di cui all'articolo 190 del D.P.R. 207/2010.

Art.17 quinquies - DETERMINAZIONE ED APPROVAZIONE DEI NUOVI PREZZI NON CONTEMPLATI NEL CONTRATTO

1. Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal Contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano:
 - a) desumendoli dai prezzari di cui all'articolo 23, comma 7 del Codice;
 - b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel Contratto;
 - c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.
2. Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.
3. I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore ed approvati dal Responsabile del Procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono approvati dalla Stazione Appaltante su proposta del R.U.P. prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.
4. Tutti i nuovi prezzi, valutati a lordo, sono soggetti al ribasso d'asta e ad essi si applica quanto previsto dall'articolo 38 del presente Capitolato.
5. Se l'Appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la Stazione Appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'Appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili ai sensi di legge e del presente Contratto, i prezzi si intendono definitivamente accettati

Articolo 17 sexies - CONTESTAZIONI TRA LA STAZIONE APPALTANTE E L'APPALTATORE

1. Il Direttore dei Lavori o l'Appaltatore comunicano al Responsabile del Procedimento le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori; il Responsabile del Procedimento convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La

decisione del Responsabile del Procedimento è comunicata all'Appaltatore, il quale ha l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.

2. Se le contestazioni riguardano fatti, il Direttore dei Lavori redige in contraddittorio con l'Imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'Appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al Direttore dei Lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.
3. L'Appaltatore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al R.U.P. con le eventuali osservazioni dell'Appaltatore.
4. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

Articolo 17 septies - SINISTRI ALLE PERSONE E DANNI

1. Qualora nella esecuzione dei lavori avvengono sinistri alle persone, o danni alle proprietà, il Direttore dei Lavori compila apposita relazione da trasmettere senza indugio al Responsabile del Procedimento indicando il fatto e le presumibili cause ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per la Stazione Appaltante le conseguenze dannose.
2. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'Appalto.
3. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

Articolo 17 octies - ACCETTAZIONE, QUALITÀ ED IMPIEGO DEI MATERIALI

1. I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del Capitolato Tecnico Prestazionale ed essere della migliore qualità; possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del Direttore dei Lavori; in caso di controversia, si procede ai sensi dell'articolo 17 *sexies* del presente Capitolato.
2. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il Direttore dei Lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al Contratto; in questo ultimo caso l'Appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.
3. Ove l'Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei Lavori, la Stazione Appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'Appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.
4. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'Appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della Stazione Appaltante in sede di collaudo.
5. L'Appaltatore che di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.
6. Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del Direttore dei Lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene

applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che le prestazioni siano senza pregiudizio

7. Le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal Capitolato Tecnico Prestazionale d'appalto, sono disposti dalla Direzione dei Lavori, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse prove la Direzione dei Lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo.
8. La Direzione dei Lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal Capitolato Speciale d'Appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti e/o delle prestazioni manutentive. Le relative spese sono poste a carico dell'Appaltatore.

Articolo 18 - PAGAMENTI

I pagamenti avverranno secondo le **clausole specificate all'interno dei Contratti Attuativi redatti nell'ambito dell'Accordo Quadro**. Gli stessi potranno essere relativi a prestazioni a canone o prestazioni extra-canone secondo quanto già specificato nel presente C.S.A. e nel Capitolato Prestazionale Tecnico. **Per ogni singolo Contratto Attuativo si potranno avere le due modalità di pagamento di seguito elencate (§ 18.1, § 18.2), salvo diversa indicazioni nei contratti stessi, ove si può aumentare l'importo dei S.A.L. delle lavorazioni extra-canone.**

18.1 MODALITÀ DI CONTABILIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI A CANONE

Per ogni singolo Contratto Attuativo definito per Prestazioni a Canone, le prestazioni annuali saranno pagate in **4 rate trimestrali di eguale importo**, al netto del ribasso contrattuale e della ritenuta dello 0,5% a garanzia dell'osservanza di tutte le norme e prescrizioni a tutela dei lavoratori, di cui all'art. 30, co.5, del D.Lgs. 50/2016.

Si precisa che il l'avvio dei trimestri coincide con l'inizio lavori, ovvero con la data del "Verbale di consegna" (definito al punto 1 C.P.T.).

Condizione necessaria per il pagamento è che la rata sia accompagnata trimestralmente, da un documento riassuntivo (**Stato Avanzamento delle Prestazioni a Canone**) redatto dal Responsabile della Commessa, ed accompagnato dal Report generato all'interno della piattaforma informatica AmicoFI, da cui risulti la corrispondenza con le previsioni contenute nel Programma Operativo degli Interventi descritto nel Capitolato Prestazionale Tecnico.

Nel documento riassuntivo di cui sopra, **il Responsabile della Commessa dovrà attestare l'avvenuta esecuzione delle attività previste nel P.D.I.**, nelle modalità e secondo le frequenze dello stesso, coerentemente con le risultanze di cui alla piattaforma informatica AmicoFI; in mancanza di tale attestazione, la Stazione Appaltante non procederà all'emissione dello Stato d'Avanzamento relativo allo specifico periodo.

Il valore del canone può essere decrementato in base alle trattenute conseguenti all'applicazione delle penali definite al successivo art. 20 "PENALI".

18.2 MODALITÀ DI CONTABILIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI EXTRA-CANONE

Per ogni singolo Contratto Attuativo Prestazioni Extra-Canone, in corso d'opera, all'Appaltatore saranno corrisposti pagamenti in acconto sulla base di Stati di Avanzamento emessi ogni qualvolta l'ammontare dei lavori raggiungerà l'importo di **€ 40.000,00** (salvo che il Contratto Attuativo sia di importo inferiore, nel qual caso la modalità di avanzamento verrà disciplinata nello stesso Contratto Attuativo) al netto:

- del ribasso contrattuale;

- della ritenuta dello 0,5% a garanzia dell'osservanza di tutte le norme e prescrizioni a tutela dei lavoratori, di cui all'art. 30, co.5, del D.Lgs. 50/2016;
- dell'applicazione delle pertinenti franchigie previste nel P.D.I..

Un ulteriore Stato di Avanzamento sarà corrisposto **al termine dei lavori** dell'Accordo Quadro a cui si riferiscono i singoli Contratti Attuativi, al netto del 3% dei lavori dell'Accordo Quadro stesso, destinato alla rata di saldo.

L'importo dell'ultimo Contratto Attuativo non potrà avere un importo inferiore al 3% dell'importo dei lavori dell'Accordo Quadro al quale si riferisce, al netto del ribasso contrattuale.

Si precisa che la contabilizzazione delle prestazioni extra-canone avverrà a consuntivo, sulla base delle effettive lavorazioni eseguite, misurate e verificate.

Per le attività extra-canone è richiesta all'Appaltatore la produzione ed il caricamento sulla piattaforma informatica AmicoFI della documentazione tecnica e/o certificativa (quest'ultima ove normativamente prevista), relativa agli interventi effettuati.

In mancanza di quanto sopra, la Stazione Appaltante non procederà all'emissione dello Stato d'Avanzamento relativo allo specifico periodo.

18.3 MODALITÀ PAGAMENTO

Per entrambe le attività, sia a canone che extra-canone, le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale con il rilascio del C.R.E. finale unico per l'intero Appalto, a conclusione e riepilogo di tutti i Contratti Attuativi, previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva regolare, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del Responsabile del Procedimento.

- 1. Ai sensi dell'art. 35, co. 18, del D.Lgs. 50/2016, sul valore del singolo Contratto Attuativo viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'Appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori.**
2. L'anticipazione sul singolo Contratto Attuativo va compensata fino alla concorrenza dell'importo sui pagamenti effettuati nel corso del primo anno contabile ovvero, qualora il Contratto venga sottoscritto nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno, l'anticipazione è effettuata nel primo mese dell'anno successivo ed è compensata nel corso del medesimo anno contabile.
3. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle Stazioni Appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
4. La Stazione Appaltante procede al pagamento degli Stati di Avanzamento dei Lavori o dello Stato Finale dei Lavori solo a seguito dei controlli previsti dalla vigente normativa, con particolare riguardo alla verifica della permanenza della regolarità fiscale e di quella contributiva ed assicurativa dell'Impresa appaltatrice e degli eventuali subappaltatori. Conseguentemente, ai fini del pagamento degli stati avanzamento lavori, l'Amministrazione acquisisce il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C) dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori nelle modalità previste dalla normativa vigente.

5. Ai fini della tutela dei lavoratori e della regolarità contributiva si applica quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 30 e dai commi 8 e 9 dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
6. Il termine per l'emissione dei Certificati di Pagamento non può superare i 7 giorni a decorrere dall'adozione di ogni Stato di Avanzamento dei Lavori.
7. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti non può superare i 30 giorni a decorrere dalla data di emissione del Certificato stesso.
8. Il R.U.P. rilascia il Certificato di Pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore. Il Certificato di Pagamento è rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e non costituisce presunzione di accettazione delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile.
- a. La rata di saldo sarà pagata entro 30 giorni dalla emissione del C.R.E. (o del certificato di collaudo provvisorio), subordinatamente alla presentazione della polizza fideiussoria di cui all'art.15 del presente Capitolato.
9. Tale termine decorre dalla data di presentazione della garanzia fideiussoria se non presentata preventivamente. In caso di mancata produzione della polizza, la rata di saldo verrà corrisposta solo dopo che il C.R.E. / collaudo provvisorio abbia assunto carattere definitivo.
10. Ai fini del pagamento del corrispettivo del presente appalto, l'Aggiudicatario dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, secondo quanto previsto dall'art.3 della Legge n.136 del 13/08/10. L'aggiudicatario dovrà pertanto comunicare alla Stazione Appaltante:
 - gli estremi dei conti correnti bancari o postali dedicati;
 - la generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Articolo 19 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. Non appena avvenuta l'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore informerà per iscritto la Direzione dei Lavori che, previo congruo preavviso, procederà subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio con le modalità dell'art. 199 del D.P.R. 207/2010, redigendo, ove le opere venissero riscontrate regolarmente eseguite, l'apposito verbale.
2. Qualora dall'accertamento risultasse la necessità di rifare o modificare qualche opera, per esecuzione non perfetta, l'Appaltatore dovrà effettuare i rifacimenti e le modifiche ordinate nel tempo che gli verrà prescritto e che verrà considerato, agli effetti di eventuali ritardi come tempo impiegato per i lavori.

Articolo 20 - PENALI

L'Appaltatore ha l'obbligo di organizzare una struttura tale da garantire che ogni intervento manutentivo preventivo e programmato (punto 4.1.1 C.P.T.), di ripristino e/o riparazione (punto 4.1.2 C.P.T.) e/o richiesto (punto 4.1.3 C.P.T.), oltre ai "Servizi compresi nel canone" (punto 3 C.P.T.), venga effettuato secondo i tempi e le modalità previste dal presente Capitolato e negli elaborati di progetto, in particolare dal "Piano Dettagliato degli Interventi" (Allegato 1 al C.P.T.).

La metodologia applicata prevede che l'importo delle penali venga trattenuto sul corrispettivo per attività a canone ed extra-canone dovuto e fatturato.

Penali specifiche

Verranno applicate penali da parte della Stazione Appaltante nel caso di:

Rif.	Ipotesi di inadempimento sanzionato con penale	Valore penale
a)	Ritardo nella consegna dell'Anagrafica Tecnica	€ 500,00 per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti nel Capitolato Prestazionale Tecnico (rif. C.P.T. paragrafo 3.3).
b)	Mancata presentazione di rinnovo dei Certificati di Prevenzione Incendi / S.C.I.A. Antincendio entro il termine di scadenza degli stessi	€ 3.000,00 per ogni ritardo rispetto ai termini previsti nel Capitolato Prestazionale Tecnico (rif. C.P.T. paragrafo 3.4) oltre alla ripresentazione delle richieste autorizzative in danno.
c)	Ritardo nell'attivazione del presidio telefonico	€ 250,00 per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti nel Capitolato Prestazionale Tecnico (rif. C.P.T. paragrafo 3.6).
d)	Ritardo nella consegna del "Programma Operativo degli Interventi"	€ 500,00 per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti nel Capitolato Prestazionale Tecnico (rif. C.P.T. paragrafo 3.8.3).
e)	Ritardo nel caso di intervento in Reperibilità richiesto dal gruppo di Direzione Lavori	€ 400,00 per ogni ora di ritardo a partire dalla scadenza di 1 ora dalla chiamata del gruppo di Direzione Lavori prevista nel Capitolato Prestazionale Tecnico (rif. C.P.T. paragrafo 4.1.4).
f)	Abbandono di materiali di risulta nell'edificio e/o nei locali tecnici	€ 300,00 per ogni segnalazione, a seguito di verifica accertata in contraddittorio.
g)	Esecuzione incompleta (non conformemente alle prescrizioni del P.D.I.) degli interventi di "Manutenzione Preventiva e Programmata" individuati nel P.D.I. secondo le previsioni del "Programma Operativo degli Interventi".	€ 250,00 per ogni giorno di ritardo per ciascun elemento tipologico di ciascun immobile, a seguito di verifica accertata in contraddittorio, come previsto nel Capitolato Prestazionale Tecnico (rif. C.P.T. paragrafo 3.8.3).
h)	Mancato rispetto della tempistica prevista dalla Stazione Appaltante (secondo le indicazioni dell'Ordinativo) per l'esecuzione di ogni di manutenzione su ordinativo	1‰ (uno per mille) dell'importo dell'ordinativo per ogni giorno di ritardo, come previsto nel Capitolato Prestazionale Tecnico (rif. C.P.T. paragrafo 3.7).
i)	Mancata presentazione del preventivo a seguito di ordinativo della Stazione Appaltante entro 48 ore dalla richiesta/ordine	€ 100,00 per ogni giorno di ritardo, fino al ricevimento del preventivo, come previsto nel Capitolato Prestazionale Tecnico (rif. C.P.T. paragrafo 3.7).
l)	Mancata effettuazione delle verifiche / controlli / collaudi dei sistemi anticaduta entro i termini di scadenza degli stessi	€ 1.000,00 per ogni ritardo rispetto ai termini previsti nel Capitolato Prestazionale Tecnico (rif. C.P.T. paragrafo 3.5).
m)	Ritardo nell'esecuzione dell'intervento richiesto dagli utenti finali (utilizzatori) mediante la piattaforma Nu.Ma.	€ 300,00 per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti nel Capitolato Prestazionale Tecnico (rif. C.P.T. paragrafo 3.2)
n)	Mancata effettuazione della "Manutenzione Preventiva e Programmata" di cui al P.D.I. entro 30 giorni rispetto ai tempi di cui agli artt. 3 e 3.1 Capitolato Prestazionale Tecnico (apertura e chiusura dei singoli interventi nella piattaforma AmicoFI con un intervallo di più o meno 20 giorni rispetto alla scadenza del P.O.I.), salvo motivi imprevisti e/o imprevedibili determinati dalla Stazione Appaltante	Revoca dell'Appalto

Per i casi di inadempienza non sopra compresi, riferiti alle prescrizioni contrattuali, qualora gli stessi recassero grave pregiudizio all'erogazione delle prestazioni manutentive dell'appalto, la Stazione

Appaltante e/o il Comune di Firenze potranno, a loro giudizio insindacabile, applicare ulteriori penalità calcolate in base al danno subito.

L'applicazione di tutte le penali di cui sopra avviene mediante detrazione delle somme dovute dalle stesse in seguito alla fatturazione periodica; resta fermo il diritto della Stazione Appaltante all'eventuale risarcimento dei danni

La Stazione Appaltante potrà rescindere il Contratto in caso di cessione a terzi o subappalto non autorizzato.

Qualora l'ammontare complessivo delle penali applicate risulti superiore al 10% dell'importo contrattuale dell'Accordo Quadro o al 10% dell'importo del singolo Contratto Attuativo, sarà facoltà della Stazione Appaltante risolvere il Contratto in danno.

Resta altresì fermo il diritto della Stazione Appaltante di risolvere in danno il Contratto in caso di comportamenti negligenti dell'Appaltatore che rechino grave pregiudizio nei confronti dell'utenza.

1. E' ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'Esecutore, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse della Stazione Appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Esecutore.
3. L'ammontare complessivo delle penali non può comunque essere superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale. Se tale limite viene superato e risulta infruttuosamente scaduto il termine previsto dall'art. 108, comma 4, D.Lgs. 50/2016, il Responsabile del Procedimento promuove l'avvio delle procedure per la risoluzione del Contratto per grave ritardo, che viene disposta dalla Stazione Appaltante con le modalità previste dallo stesso art.108, comma 4, D.Lgs. 50/2016 e dall'art. 35 del presente Capitolato Speciale di Appalto.
4. La penale relativa all'ultimazione lavori verrà detratta dal conto finale.
5. L'Appaltatore, per il tempo che impiegasse nell'esecuzione dei lavori oltre il termine contrattuale, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile, deve rimborsare all'Amministrazione le relative spese di assistenza e sottostare all'addebitamento della penale nei modi e nella quantità sopra stabilita.
6. Ai sensi dell'*"Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici"*, sottoscritta in data 10.10.2019 tra il Comune di Firenze e la Prefettura Ufficio territoriale del Governo di Firenze ed approvata con Deliberazione della Giunta n. 347/2019, si applica, inoltre, la penale di cui al successivo art. 29-bis, comma 1, lett. c).
7. L'Appaltatore prende atto che l'applicazione delle penali non preclude il diritto dell'Amministrazione Comunale di richiedere il risarcimento degli eventuali ulteriori maggiori danni.

Articolo 21 - CONTO FINALE E COLLAUDO PROVVISORIO

1. **Il conto finale sarà compilato entro 45 giorni dalla data di ultimazione dei lavori dell'ultimo Contratto Attuativo, quale risulta da apposito certificato del Direttore dei Lavori. Il C.R.E. dei lavori sarà emesso entro 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione dei lavori (C.R.E. finale unico per l'intero appalto a conclusione e riepilogo di tutti i Contratti Attuativi).**
2. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri per fornire i mezzi, attrezzature e manodopera, necessari per le operazioni di collaudo, ivi comprese le prove tecniche sulle opere.
3. Il certificato di collaudo, redatto secondo le modalità indicate dalla Parte II, Titolo X del D.P.R. 207/2010 assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione dello stesso. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Articolo 23 - PRESA IN CONSEGNA DELL'OPERA - PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO

1. Successivamente all'emissione del certificato di collaudo, l'opera sarà presa in consegna dall'Amministrazione.
2. Il pagamento della rata di saldo è disposto, previa presentazione della garanzia fideiussoria, entro 30 giorni dall'emissione del certificato di collaudo - o del C.R.E. -) e non costituisce presunzione di accettazione delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del Codice Civile e dell'art. 4 del D.Lgs. 50/2016.
3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi delle prestazioni, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal Soggetto Appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
4. Ai sensi dell'art. 230 del D.P.R. 207/2010 ss. mm., l'Amministrazione si riserva la facoltà procedere alla presa in consegna anticipata per parti di lavoro ultimate, prima dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Articolo 24 - GARANZIA PER DIFFORMITA' E VIZI FINO AL COLLAUDO DEFINITIVO - DIFETTI DI COSTRUZIONE. RESPONSABILITA' DECENNALE PER ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI

1. Il certificato di collaudo assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione. Nell'arco di tale periodo l'Appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi delle prestazioni, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo. Tale garanzia è dovuta anche nei casi in cui il certificato di collaudo è sostituito dal Certificato di Regolare Esecuzione L'Appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il Direttore dei Lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.
2. Si applicano gli artt. 1667 e 1668 C.C. e, pertanto, l'Appaltatore è tenuto alla garanzia per difformità e vizi delle prestazioni nei due anni successivi alla consegna delle prestazioni all'Amministrazione Comunale.
3. E' in ogni caso salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 1668, comma 2, C.C.

Articolo 25 - DANNI DI FORZA MAGGIORE

1. L'Appaltatore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal presente Contratto.
2. Nel caso di danni causati da forza maggiore, l'Appaltatore ne fa denuncia al Direttore dei Lavori entro tre giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.
3. L'Appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.
4. Appena ricevuta la denuncia di cui al comma 5, il Direttore dei Lavori procede, redigendone processo verbale alla presenza dell'Appaltatore, all'accertamento:
 - a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
 - b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
 - c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
 - d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del Direttore dei Lavori;
 - e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;

al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l'esecutore stesso.

5. L'indennizzo per i danni è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di Contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, nonché delle opere provvisoriale e dei mezzi dell'Appaltatore.
6. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

Articolo 26 - TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI

1. L'Appaltatore è obbligato ad eseguire le prestazioni o i lavori oggetto del presente Capitolato con l'osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, restando a suo carico gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri.

A) TUTELA RETRIBUTIVA

2. L'Appaltatore è obbligato ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito nei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori costituenti oggetto del presente Contratto e, se Cooperativa, anche nei confronti dei soci, ed a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. L'Appaltatore è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore fino alla data del collaudo anche se egli non fosse aderente alle associazioni stipulanti o dovesse recedere da esse ed indipendentemente dalla natura industriale ed artigiana, dalle dimensioni dell'Impresa e da ogni qualificazione giuridica.
3. Ai fini della tutela retributiva dei lavoratori si applica quanto previsto ai co. 4 e 6 dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e in caso di inadempimento - verificato con le modalità previste dal co. 6 del medesimo art. 30 del D.Lgs. 50/2016 - la Stazione Appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore ovvero dalle somme dovute al Subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.
4. Inoltre, il mancato adempimento di tali obblighi da parte dell'Appaltatore conferisce all'Amministrazione Comunale il diritto di valersi della cauzione – di cui all'art.103, co.1, D.Lgs. 50/2016.

B) TUTELA PREVIDENZIALE E ASSICURATIVA

5. L'Appaltatore dovrà altresì osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione, contribuzione, assicurazione, infortuni ed assistenza dei lavoratori, comunicando, non oltre 15 giorni dalla consegna dei lavori, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi.
6. L'Appaltatore deve esibire al Direttore dei Lavori, prima della data del Verbale di consegna dei lavori, ogni prescritta denuncia del lavoro iniziato agli enti previdenziali e assicurativi, e copia della polizza di assicurazione contro gli infortuni. L'Appaltatore deve parimenti esibire le modifiche alle denunce e polizze in precedenza esibite entro i 14 giorni successivi alla modifica.
7. Prima di emettere i certificati di pagamento degli Stati di Avanzamento Lavori, compreso quello conseguente al conto finale, il Direttore Lavori e la Stazione Appaltante procedono alla verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'Impresa attraverso l'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.). A garanzia di tali obblighi, secondo quanto disposto dal comma 5 dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016, il Direttore dei Lavori opera una ritenuta dello 0,5% sull'importo netto progressivo dei lavori; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della

Stazione Appaltante del certificato di collaudo, previo rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva.

8. In caso di inadempienza contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva relativo a personale dipendente dell'Affidatario o del Subappaltatore o di soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del Contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal Certificato di Pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la Cassa Edile.
9. Inoltre, il mancato adempimento dell'Appaltatore conferisce all'Amministrazione Comunale il diritto di valersi della cauzione di cui all'art. 103, co.1, D.Lgs. 163/2006 ss. mm. 50/2016. In ogni caso l'Appaltatore è responsabile nei confronti dell'Amministrazione Comunale dell'osservanza delle predette disposizioni da parte dei subappaltatori.
10. Qualora la Stazione Appaltante constati la presenza nel luogo di lavoro di lavoratore non iscritto nel libro unico del lavoro, ovvero in denuncia nominativa dei lavoratori occupati ovvero in documenti informatizzati equiparati, il Responsabile del Procedimento comunica all'Impresa l'inadempienza accertata e procede ad applicare una penale di euro 2.500,00 per ciascun lavoratore irregolare; il Direttore dei Lavori procede ad immediata denuncia dell'illecito all'Ispettorato del Lavoro.
11. I commi precedenti si applicano anche nel caso di subappalto.
12. In ogni caso l'Appaltatore è responsabile nei confronti del committente dell'osservanza delle predette disposizioni da parte dei subappaltatori. In caso di D.U.R.C. negativo per due volte consecutive, il D.L. redige una relazione particolareggiata per il Responsabile del Procedimento. La mancata ottemperanza dell'Appaltatore è considerata grave inadempimento degli obblighi contrattuali e pertanto darà luogo alla risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 35 del presente Capitolato. Tutte le violazioni della tutela retributiva ovvero previdenziale e assicurativa saranno segnalate all'Ispettorato del Lavoro ed ai competenti Enti previdenziali ed assicurativi.

C) VERIFICA DELLA REGOLARITA' DEL RAPPORTO DI LAVORO

13. Al fine di consentire la verifica della regolarità dei rapporti di lavoro, l'Appaltatore è obbligato ad osservare integralmente la disciplina relativa alla predisposizione e alla tenuta del libro unico del lavoro (artt.39 e 40 del D.L. 112/2008 e ss.mm., convertito con modificazioni nella L. 133/2008; D.M. 9.7.2008).
14. A completamento delle risultanze del libro unico del lavoro ed al fine di consentire la verifica della corretta instaurazione dei rapporti di lavoro anche nei confronti dei lavoratori presenti in cantiere al momento dei controlli e non ancora iscritti nel libro unico del lavoro, l'Appaltatore dovrà tenere presso il cantiere copia delle comunicazioni obbligatorie preventive di assunzione (predisposte ai sensi dell'art. 4 bis, comma 2, del D.Lgs. 181/2000, come modificato dal citato art. 40 del D.L. 112/2008) oppure copia dei contratti individuali di lavoro.

Articolo 27 - DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI - LAVORO STRAORDINARIO E NOTTURNO

Si richiama specificatamente quanto riportato nel Capitolato Prestazionale Tecnico ai seguenti punti:

- **“Programma Operativo degli Interventi”** (§ 3.8.3 C.P.T.) sviluppato dall'Appaltatore a partire dalla base del **“Cronoprogramma di Progetto”** (Allegato 4). Il calendario degli interventi dovrà risultare compatibile con il normale svolgimento delle attività svolte dagli utenti dell'immobile. Tale programmazione potrà subire variazioni, a causa dell'insorgenza di situazioni eccezionali, per loro natura non prevedibili, o da decisioni prese dalla Direzione Lavori al fine di garantire la migliore fruibilità e sicurezza degli immobili. Si rimarca che gli interventi e/o controlli e/o verifiche da eseguirsi in immobili con notevole accesso di fruitori (per esempio immobili scolastici, biblioteche, centri anagrafici etc) dovranno essere eseguiti organizzando l'intervento in maniera

da non intralciare la normale attività dell'immobile che dovrà essere sempre salvaguardata. Particolare attenzione dovrà essere posta all'esecuzione delle verifiche di cui al P.D.I. punto 6 (verifica sfondellamenti) e punto 7 (verifica puntuale facciate con cesta aerea etc) che saranno prioritariamente da eseguirsi al di fuori degli orari di svolgimento dell'attività nell'immobile.

- **Presidio Telefonico 24h/24h** (§ 3.6 C.P.T.).
 - **Reperibilità** (§ 4.1.4 C.P.T.), richiamando inoltre integralmente l'articolo relativo del presente C.S.A..
1. L'orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal Contratto collettivo valevole nel luogo dove i lavori vengono compiuti, ed in mancanza, quello risultante dagli accordi locali e ciò anche se l'Appaltatore non sia iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di lavoro.
 2. L'orario di lavoro, giornaliero, settimanale e mensile, non potrà superare i limiti contrattualmente previsti. Questo anche per garantire le necessarie condizioni di sicurezza.

Articolo 28 - SICUREZZA DEL CANTIERE

1. L'allegato progettuale "*D.U.V.R.I. base*" (Allegato 6 al C.P.T.) deve considerarsi una valutazione ricognitiva dei rischi standard delle lavorazioni che si potranno andare a compiere, la quale sarà integrata dal soggetto presso il quale verrà espletato l'Appalto che lo integrerà riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi specifici.
2. L'Appaltatore e le eventuali Ditte subappaltatrici sono tenuti all'osservanza rigorosa degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché di quanto previsto dal Capo III della L.R. n. 38/2007 e dal relativo regolamento di attuazione, approvato con D.P.R.G. n. 45/R del 7/8/2008.
Qualora in fase di redazione del progetto specifico del singolo "Contratto Attuativo" si preveda la presenza di più imprese si procederà alla designazione del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione ed alla redazione di uno specifico P.S.C..
Qualora ai sensi dell'art.90 c.5 del D.Lgs. 81/2008, nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese si procederà alla designazione del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione ed alla redazione di uno specifico P.S.C..
3. Entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori del singolo "Contratto Attuativo", l'Appaltatore redige e consegna alla Stazione Appaltante un Piano di Sicurezza Sostitutivo del Piano di Sicurezza e Coordinamento, nel medesimo termine l'Appaltatore redige e consegna alla Stazione Appaltante un Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come un piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza Sostitutivo. Il Piano Operativo deve essere redatto ai sensi dell'art. 96, comma 1, lett. g), D.Lgs. 81/2008 e del relativo Allegato XV, punto 3.2.
4. Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (ovvero il Piano Sostitutivo) ed il Piano Operativo di Sicurezza formano parte integrante del Contratto di appalto. I costi della sicurezza, come evidenziati all'art. 2 del presente Capitolato Speciale di appalto sono corrisposti senza alcun ribasso. In particolare, a carico dell'Impresa e compensati con la cifra indicata al precedente art. 2, si intendono tutti gli oneri necessari a garantire la sicurezza all'interno dei cantieri.
5. L'Impresa dovrà (tenendone conto nel P.O.I.) adeguare i propri tempi di lavoro al programma ed all'ordine dei lavori stabilito nel Piano della Sicurezza suscettibile a norma di legge ad adeguamenti e modifiche anche sulla base di suggerimenti da parte dell'Impresa appaltatrice.
6. Le gravi e ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del Contratto da parte della Stazione Appaltante. Analogamente si procede a risoluzione nel caso di presenza di più imprese nei

cantieri, qualora manchi la cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro o manchi il coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi.

7. Il datore di lavoro dell'Impresa affidataria ha l'obbligo di vigilare sulla sicurezza dei lavori affidati e sull'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento.
8. Il Direttore di cantiere ed il Coordinatore della sicurezza in fase di Esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza. Il Direttore dei Lavori procede all'emissione degli Stati di Avanzamento dei Lavori esclusivamente dopo aver verificato il rispetto da parte delle imprese esecutrici delle disposizioni e delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento.
9. Laddove necessario, l'Appaltatore garantisce la necessaria collaborazione al tutor di cantiere ai fini dello svolgimento delle attività previste dall'art. 22 della L.R. n. 38/2007 e dal D.P.G.R. n. 45/R del 7/8/2008.

Articolo 29 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Oltre agli oneri previsti dal Capitolato Generale di Appalto, per le parti ancora in vigore, quelli specificati nel presente Capitolato Speciale e quelli derivanti da ulteriori disposizioni normative applicabili in materia, saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:

A) OBBLIGHI ED ONERI RELATIVI ALL'ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE:

- **La formazione del cantiere** e l'esecuzione di tutte le opere a tal uopo occorrenti, comprese quelle di recinzione e di protezione e quelle necessarie per mantenere la continuità delle comunicazioni, nonché di scoli, acque e canalizzazioni esistenti.
- **La fornitura di cartelli indicatori** e contenenti, a colori indelebili, tutte le informazioni richieste dalla normativa vigente. In particolare, dai cartelli dovranno risultare, costantemente aggiornati, i dati relativi alle Imprese subappaltatrici e a tutte quelle autorizzate ad accedere al cantiere.
Tanto i cartelli che le armature di sostegno dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza, di decoroso aspetto e dovranno essere mantenuti in ottimo stato fino al collaudo dei lavori.
- **Tessere di riconoscimento** - L'Appaltatore ha l'obbligo di dotare i propri dipendenti impegnati nella realizzazione delle prestazioni di tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, indicante anche la data di assunzione.
Tale obbligo è esteso a tutte le Imprese subappaltatrici, ed in tal caso la tessera di riconoscimento dovrà contenere anche gli estremi del provvedimento di autorizzazione.
I lavoratori autonomi che effettuano la loro prestazione nel luogo ove si svolgono le attività in regime di appalto o subappalto dovranno munirsi di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente anche l'indicazione del committente.
- **L'installazione delle attrezzature** ed impianti necessari ed atti, in rapporto all'entità delle prestazioni, ad assicurare la migliore esecuzione ed il normale ed ininterrotto svolgimento dei lavori. Macchine ed attrezzature dovranno essere conformi al D.Lgs. 81/2008.
- **L'apprestamento delle opere provvisionali** quali ponteggi, impalcature, assiti, steccati, armature, centinature, cassetture, ecc. compresi spostamenti, sfridi, mantenimenti e smontaggi a fine lavori. Le opere provvisionali dovranno essere conformi al D.Lgs. 81/2008.
Le incastellature, le impalcature e le costruzioni provvisionali in genere, se prospettanti all'esterno del cantiere o aggettanti su spazi pubblici o privati, dovranno essere idoneamente schermate.
- **La vigilanza e guardiania del cantiere**, sia diurna che notturna e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d'opera esistenti nello stesso (siano essi di pertinenza

dell'Appaltatore, dell'Amministrazione, o di altre Ditte), nonché delle opere eseguite od in corso di esecuzione.

- **L'installazione, la gestione, la manutenzione e la guardiania di tutta la segnaletica di cantiere** (anche di tipo luminoso) nel rispetto del Codice della Strada e del D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10/07/2002 Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo dei cantieri temporanei e mobili luminosi, sia di giorno che di notte, nonché l'esecuzione di tutti i provvedimenti che la Direzione Lavori riterrà indispensabili per garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli e la continuità del traffico sia in prossimità del cantiere sia nelle zone lontane da questo.
- **La pulizia del cantiere** e la manutenzione ordinaria e straordinaria di ogni apprestamento provvisorio. La pulizia e spazzatura delle strade da terre e materiali provenienti dai lavori eseguiti, prima della loro riapertura al traffico.
- **La fornitura di locali e strutture di servizio per gli operai**, quali tettoie, ricoveri, spogliatoi prefabbricati o meno, la fornitura di servizi igienico-sanitari in numero adeguato e conformi alle prescrizioni degli Enti competenti.
- **Le spese per gli allacciamenti provvisori**, e relativi contributi e diritti, dei servizi di acqua, elettricità, gas, telefono e fognature necessari per il funzionamento del cantiere e l'esecuzione dei lavori, nonché le spese di utenza e consumo relative ai predetti servizi.
- **Le occupazioni temporanee per formazione di aree di cantiere**, baracche ed in genere per tutti gli usi occorrenti all'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori appaltati, nonché le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni, per opere di presidio, interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, cautelamenti, trasporti speciali nonché le spese ad esse relative per tasse, diritti, indennità, canoni, cauzioni ecc. In difetto rimane ad esclusivo carico dell'Appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione nonché il risarcimento degli eventuali danni.
- **Lo smacchiamento generale** della zona interessata dai lavori, ivi incluso il taglio di alberi, siepi e l'estirpazione delle ceppaie. È onere dell'Appaltatore l'eventuale richiesta preventiva alla Direzione Ambiente del Comune di Firenze per l'abbattimento di alberature nelle zone interessate dai lavori e di dare seguito alle indicazioni e prescrizioni stabilite dalla Direzione suddetta.
- **La conservazione ed il ripristino delle vie**, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati, che venissero interrotti per l'esecuzione dei lavori provvedendosi a proprie spese con opportune opere provvisorie, compreso il ripristino della segnaletica stradale orizzontale e verticale com'era prima dei lavori (ad esempio attraversamenti pedonali, spartitraffico ecc.). Nei casi indicati dalla Direzione Lavori l'Impresa potrà essere obbligata ad eseguire i lavori in presenza del normale traffico o sosta veicoli e pedoni che non possa essere deviato
- **Lo sgombero e la pulizia del cantiere e la spazzatura stradale**, entro un mese dall'ultimazione dei lavori, con la rimozione di tutti i materiali residuali, mezzi d'opera, le attrezzature e gli impianti esistenti nonché con la perfetta pulizia di ogni parte e di ogni particolare delle opere da sfabbricidi, calcinacci, sbavature, pitture, unto ecc.
- **L'onere dell'allontanamento dei materiali** di risulta degli scavi non più ritenuti utilizzabili dalla Direzione Lavori e del loro eventuale smaltimento a norma di legge. In particolare, l'Appaltatore dovrà fornire le autorizzazioni secondo le norme di legge, relative alla discarica o discariche, presso le quali verrà conferito il materiale di risulta secondo la sua tipologia, compreso il materiale derivante da demolizione di sovrastrutture stradali (binder e tappeti) ed effettuando i campionamenti necessari alla classificazione del rifiuto depositato. Tutte le autorizzazioni necessarie per effettuare lo smaltimento sono a carico dell'Appaltatore, così

come le responsabilità conseguenti alla corretta raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali. Al fine di rendere facilmente individuabile la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri, la bolla di consegna del materiale indica il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi medesimi.

- **L'allontanamento, trasporto a discarica** o in luogo indicato dalla Direzione Lavori con l'impiego di mezzi e personale, proprio, occorrente dei materiali e manufatti giacenti all'interno dell'area che non risultino necessari alle lavorazioni ed alla conduzione del cantiere;
- **Dotazione tecnica dell'impresa durante l'appalto (allestimento del cantiere operativo):** è obbligo dell'impresa, come elemento fondamentale dell'appalto, garantire l'operatività immediata e continuativa dell'impresa in ogni momento, il rispetto dei tempi di intervento e un'adeguata dotazione tecnica, che costituiscono nel loro insieme presidio inderogabile alla sicurezza delle lavorazioni, specialmente per interventi di urgenza.
- **La fornitura di tutti i necessari attrezzi**, strumenti e personale esperto per rilievi, misurazioni, saggi, ecc. relativi alle operazioni di consegna, verifiche in corso d'opera, contabilità e collaudo dei lavori.
- **L'esecuzione di modelli e campionature** di lavori, materiali e forniture che venissero richiesti dalla Direzione Lavori.
- **L'esecuzione di esperienze ed analisi** come anche verifiche, assaggi e relative spese che venissero in ogni tempo ordinati dalla Direzione Lavori, presso gli Istituti autorizzati, sui materiali e forniture da impiegare od impiegati o sulle opere, in relazione a quanto prescritto nella normativa di accettazione o di esecuzione.
- **La conservazione dei campioni** fino al collaudo, muniti di sigilli controfirmati dalla direzione Lavori e dall'Appaltatore, in idonei locali o negli uffici direttivi.
- **La fornitura di fotografie delle opere**, nel formato, numero e frequenza prescritti dalla Direzione Lavori e comunque non inferiori a quattro per ogni stato di avanzamento, nel formato 18x24.
- **La verifica dei calcoli delle strutture** come dettagliato all'art. 30 del presente Capitolato, con gli oneri ivi previsti.
- **Le prove di carico e le verifiche delle varie strutture** che venissero ordinate dalla Direzione Lavori o dal Collaudatore; l'apprestamento di quanto occorrente (materiali, mezzi d'opera, opere provvisorie, operai e strumenti) per l'esecuzione di tali prove e verifiche.
- **Le spese di assistenza per i collaudi tecnici** prescritti dall'Amministrazione per le strutture e gli impianti. In particolare, di tutte le opere provvisorie, le baracche e luoghi di lavorazione impianti compresi, nonché le spese di collaudo per tutte le indagini, prove e controlli che il Collaudatore od i Collaudatori riterranno opportuno disporre, a loro insindacabile giudizio, e per gli eventuali ripristini.
- L'Appaltatore è obbligato a fornire all'Amministrazione, alla ultimazione dei lavori e prima del collaudo, il **rilievo delle opere realizzate**. Il rilievo comprenderà la livellazione del piano strada (in prossimità dei tombini), la posizione planimetrica delle opere d'arte, delle tubazioni e delle caditoie.

B) ULTERIORI ONERI

- **L'osservanza delle norme di polizia stradale**, nonché di tutte le prescrizioni, leggi e regolamenti in vigore.

Le spese relative alla utilizzazione del Corpo dei Vigili Urbani in occasione di lavori particolarmente impegnativi dal punto di vista della viabilità.

Sono a carico dell'Impresa eventuali sanzioni relative ad infrazioni del Codice della strada.

- L’obbligo dell’Impresa appaltatrice di **informare immediatamente la Stazione Appaltante di qualsiasi atto di intimidazione** commesso nei suoi confronti nel corso del Contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.
- **L’obbligo**, ai fini delle necessarie verifiche antimafia disposte dalla vigente normativa di acquisire e trasmettere alla Stazione Appaltante i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011. Il medesimo obbligo è esteso anche ai casi previsti dagli artt. 2 e 3 del l’*“Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici”*, sottoscritta in data 10.10.2019 tra il Comune di Firenze e la Prefettura Ufficio territoriale del Governo di Firenze ed approvata con Deliberazione della Giunta n. 347/2019, con le modalità indicate alla lett. a) dell’art.2 e dell’Allegato 1 della medesima Intesa.
- **Il carico, trasporto e scarico dei materiali** delle forniture e dei mezzi d’opera ed il collocamento a deposito od in opera con le opportune cautele atte ad evitare danni od infortuni.
- **Il ricevimento di materiali e forniture escluse dall’appalto** nonché la loro sistemazione, conservazione e custodia, compresa altresì la custodia di opere escluse dall’appalto eseguite da Ditte diverse per conto dell’Amministrazione o dalla stessa direttamente.
La riparazione dei danni che, per ogni causa o negligenza dell’Appaltatore, fossero apportati ai materiali forniti od ai lavori da altri compiuti.
- **La fornitura di notizie statistiche** sull’andamento dei lavori relative al numero degli operai impiegati, distinti nelle varie categorie, per periodi indicati dal Direttore Lavori.
- **L’autorizzazione al libero accesso alla Direzione Lavori** ed al personale di assistenza e sorveglianza, in qualsiasi momento, nei cantieri di lavoro o di produzione dei materiali per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previste dal presente Capitolato, medesima autorizzazione deve essere concessa alle altre imprese ed al relativo personale dipendente, per tutto il tempo occorrente all’esecuzione dei lavori o delle forniture scorporate.
- **Le spese di Contratto ed accessorie** e cioè tutte le spese e tasse, compresi eventuali diritti di segreteria, inerenti e conseguenti alla stipulazione del Contratto e degli eventuali atti complementari, le spese per le copie esecutive, le tasse di registro e di bollo principali e complementari.
- **L’onere di ottenere le eventuali autorizzazioni in deroga ai limiti di rumore** ai sensi della normativa vigente e del Regolamento Comunale approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 16 febbraio 2004.
- **L’obbligo del rispetto delle regole di tracciabilità dei flussi finanziari** relativi al presente Contratto previste dall’art.3 della L.136/2010 ss.mm..
- **L’obbligo del rispetto delle disposizioni contenute nel codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Firenze**, approvato con Deliberazione della Giunta n. 471/2013, la cui applicazione è richiamata dall’art.2 comma 1 lett. c) del codice stesso, anche per i *“collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni, servizi o opere la cui attività è svolta nell’ambito del rapporto delle stesse con il Comune di Firenze, con particolare riguardo a coloro che svolgono la loro attività all’interno delle strutture comunali”*. In caso di grave inosservanza del rispetto di tali obblighi, si procederà alla risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 35.

Articolo 29-bis - INTESA PER LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NEGLI APPALTI PUBBLICI. OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Nei contratti di valore pari o superiore ad € 1.000.000,00, nei subappalti e/o subcontratti di valore pari o superiore a € 150.000,00, ovvero indipendentemente dal valore dei contratti negli affidamenti o sub affidamenti inerenti le attività ritenute a rischio di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'art. 1 commi 53 e 54 della Legge 6/9/2012 n. 190, si applicano le disposizioni contenute "*Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici*", sottoscritta in data 10.10.2019 tra il Comune di Firenze e la Prefettura Ufficio territoriale del Governo di Firenze ed approvata con Deliberazione della Giunta n. 347/2019; pertanto con la sottoscrizione del Contratto di appalto, l'Appaltatore dichiara di conoscere, di accettare espressamente e di impegnarsi alla rigorosa osservanza delle seguenti clausole:
 - a) di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui all'"*Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici*", sottoscritta in data 10.10.2019 tra il Comune di Firenze e la Prefettura Ufficio territoriale del Governo di Firenze ed approvata con Deliberazione della Giunta n. 347/2019 e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;
 - b) di assumere l'obbligo, ai fini delle necessarie verifiche antimafia disposte dalla vigente normativa, di acquisire e trasmettere alla Stazione Appaltante i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall'art. 85 del D.Lgs. 159/2011. Il medesimo obbligo è esteso anche ai casi previsti dagli artt. 2 e 3 dell'"*Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici*", con le modalità indicate alla lett. a) dell'art.2 e dall'Allegato 1 della medesima Intesa;
 - c) di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del Contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al Subappalto o Subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo le informazioni interdittive di cui all'art. 91 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Qualora il Contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata, a carico dell'impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 15% del valore del Contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite, salvo comunque il maggior danno; la Stazione Appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell'art. 94 comma 2 del Decreto L.gs. n.159/2011, in occasione della prima erogazione utile;
 - d) di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del Contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al Subappalto o Subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale.
A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave:
 - la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
 - l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
 - l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio;
 - e) di impegnarsi a dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti

dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del Contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del Contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del Contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.;

f) di prendere atto ed accettare che la Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 del c.c. ogniqualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater, c.p.320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p. ;

2. Ai sensi dell'art. 5, comma 2 dell'"*Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici*", nei casi di cui alle lettere e) e f) l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione Appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Art. 31 - PARTICOLARI DELLE OPERE

1. I particolari costruttivi o decorativi, come infissi, coperture speciali, zone di collegamento e contatto con le strutture esistenti, pannellature, davanzali, particolari della carpenteria in ferro e in legno, ordinario e lamellare, elementi prefabbricati, ecc. potranno variare rispetto al progetto a seconda delle scelte costruttive dell'Impresa all'atto della realizzazione. In tal caso potranno essere richieste dall'Impresa, qualora concordemente siano ritenute confacenti alle lavorazioni da eseguire, soluzioni tecnicamente diverse ma ugualmente efficaci che andranno convalidate dalla Direzione Lavori, senza che l'Appaltatore possa trarne argomento per chiedere l'aumento del prezzo fissato per l'appalto, rimanendo esso fisso ed invariabile.

4. Anche per questi ulteriori adempimenti l'Appaltatore non potrà chiedere nessun aumento dei prezzi fissati per l'appalto essendo essi fissi ed invariabili.

Articolo 32 - APPROVVIGIONAMENTO DEI MATERIALI

1. Qualora l'Appaltatore non provveda tempestivamente all'approvvigionamento dei materiali occorrenti per assicurare a giudizio insindacabile della Stazione Appaltante l'esecuzione dei lavori entro i termini stabiliti dal Contratto, la Stazione Appaltante stessa potrà con semplice Ordine di Servizio, diffidare l'Appaltatore a provvedere a tale approvvigionamento entro un termine perentorio.

2. Scaduto tale termine infruttuosamente, la Stazione Appaltante potrà provvedere senz'altro all'approvvigionamento dei materiali predetti, nelle quantità e qualità che riterrà più opportune, dandone comunicazione all'Appaltatore, precisando la qualità, le quantità ed i prezzi dei materiali e l'epoca in cui questi potranno essere consegnati all'Appaltatore stesso.

3. In tal caso detti materiali saranno senz'altro contabilizzati a debito dell'Appaltatore, al loro prezzo di costo a piè d'opera, maggiorata dell'aliquota del 5% (cinque per cento) per spese generali della Stazione Appaltante, mentre d'altra parte continueranno ad essere contabilizzati all'Appaltatore ai prezzi di Contratto.

4. Per effetto del provvedimento di cui sopra l'Appaltatore è senz'altro obbligato a ricevere in consegna tutti i materiali ordinati dalla Stazione Appaltante e ad accettarne il relativo addebito in contabilità restando esplicitamente stabilito che, ove i materiali così approvvigionati risultino eventualmente esuberanti al fabbisogno, nessuna pretesa od eccezione potrà essere sollevata dall'Appaltatore stesso che in tal caso rimarrà proprietario del materiale residuo.

5. L'adozione di siffatto provvedimento non pregiudica in alcun modo la facoltà della Stazione Appaltante di applicare in danno dell'Appaltatore, se del caso, gli altri provvedimenti previsti nel presente Capitolato o dalle vigenti leggi.

Articolo 33 - PROPRIETA' DEGLI OGGETTI TROVATI

1. L'Amministrazione, salvo i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, si riserva la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia che si rinvenivano nei fondi espropriati per l'esecuzione dei lavori o nella sede dei lavori stessi.
2. Dell'eventuale ritrovamento dovrà esserne dato immediato avviso alla Direzione Lavori per le opportune disposizioni.
3. L'Appaltatore non potrà in ogni caso senza ordine scritto rimuovere od alterare l'oggetto del ritrovamento, sospendendo i lavori stessi nel luogo interessato.
Ove necessario, tale sospensione potrà essere formalizzata dalla Direzione Lavori, rientrando tra le circostanze speciali previste dal primo comma dell'art.107 del D.Lgs. 50/2016.

Articolo 34 - ESECUZIONE D'UFFICIO

1. Nel caso in cui l'Appaltatore si rifiutasse di procedere all'immediato rifacimento delle opere male eseguite, all'esecuzione delle opere mancanti, alla demolizione e sostituzione di quelle non rispondenti alle condizioni contrattuali, o non rispettasse o ritardasse il programma accettato o sospendesse i lavori, ed in generale, in tutti i casi previsti dall'art.108 D.Lgs. 50/2016 e dall'art. 18 del D.M. 145/2000 ss. mm., l'Amministrazione Comunale avrà il diritto di procedere all'esecuzione d'ufficio dei lavori od alla risoluzione del Contratto in danno dell'Appaltatore stesso.

Articolo 35 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, DELL'ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI ATTUATIVI

La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere l'Accordo Quadro ed i Contratti Attuativi, **ex art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa)**, nei casi di seguito specificati:

– **Risoluzione dei Contratti Attuativi:**

- a) raggiungimento del limite massimo previsto per l'applicazione delle penali (**10% importo Contratto Attuativo**);
- b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione del Contratto Attuativo o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

– **Risoluzione dell'Accordo Quadro:**

- a) **ritardo di 30 giorni dalla scadenza programmata nel P.O.I.** (C.P.T. § 3.8.3 - elaborato dall'Esecutore a partire dalla base del "*Cronoprogramma di Progetto*" - Allegato 4 - che tiene conto delle esigenze dell'Amministrazione) **per l'effettuazione delle attività di manutenzione programmata e preventiva attività di controllo e revisione previste nel P.D.I.** (C.P.T. § 3.8.2 – Allegato 1 al C.P.T.), **anche per una sola attività di manutenzione programmata scaduta su singolo elemento tipologico.**
- b) **risoluzione di 1 (uno) Contratto Attuativo:** nel caso in cui intervenga una risoluzione, per qualsiasi ragione indicata nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, che determini la risoluzione stessa di uno specifico Contratto Attuativo, la Stazione Appaltante procederà alla risoluzione dell'intero Accordo Quadro e di tutti i Contratti Attuativi in essere riferiti all'Accordo Quadro medesimo, ritenendo l'Aggiudicatario responsabile dei danni derivanti dalle suddette inadempienze e dalla mancata esecuzione degli ulteriori Contratti Attuativi ordinati tramite l'Accordo Quadro ed in corso d'opera;

- c) raggiungimento, accertato dal Responsabile Unico del Procedimento, del limite massimo globale previsto per l'applicazione delle penali (10% del valore massimo dell'Accordo Quadro);
 - d) cessione, da parte dell'Aggiudicatario, dell'Accordo Quadro o di singoli Contratti Attuativi;
 - e) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione degli interventi di manutenzione;
1. La Stazione Appaltante può procedere alla risoluzione del Contratto, con proprio provvedimento motivato, nei seguenti casi:
- 1) qualora il Contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106, del D.Lgs. 50/2016;
 - 4) nel caso di modifiche al Contratto di appalto rientranti fra i casi previsti all'articolo 106, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 50/2016 qualora vengano superate le soglie stabilite dalla Stazione Appaltante nei documenti di gara;
 - 5) qualora l'Appaltatore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto.
Nelle ipotesi sopra indicate non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241.
2. La Stazione Appaltante, inoltre, procede alla risoluzione del Contratto, con provvedimento della Stazione Appaltante, nei seguenti casi:
- 1) qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 - 2) qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;
 - 3) per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita dei lavori (da contestare con le modalità previste dall'art.108, comma 3, D.Lgs. 50/2016);
 - 4) per grave ritardo rispetto alle previsioni del P.O.I. (elaborato dall'Esecutore a partire dalla base del "*Cronoprogramma di Progetto*" - Allegato 4 - che tiene conto delle esigenze dell'Amministrazione) (da accertare con le modalità previste dall'art.108, comma 4, D.Lgs. 50/2016);
 - 5) previa formale costituzione in mora dell'interessato, in caso di gravi o ripetute violazioni delle norme in materia di sicurezza, con particolare riguardo a quanto contenuto nei Piani di Sicurezza e, qualora siano presenti più imprese nel cantiere, in caso di mancata cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro e di mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi;
 - 6) violazione delle norme dettate a tutela dei lavoratori;
 - 7) inutile decorso del secondo termine assegnato dal Direttore Lavori all'Appaltatore per la consegna dei lavori di cui all'art. 15 del presente Capitolato;
 - 8) gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali, e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'Appalto (da contestare con le modalità di instaurazione del contraddittorio previste dall'art.108, comma 3, D.Lgs. 50/2016).
 - 9) impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l'Impresa non provveda all'immediata regolarizzazione (da contestare con le modalità di instaurazione del contraddittorio previste dall'art.108, comma 3, D.Lgs. 50/2016);
 - 10) nel caso in cui, violando le disposizioni previste dall'art.3 della L.136/2010 mm., le transazioni relative al presente Contratto non siano effettuate avvalendosi di banche o della Società Poste Italiane Spa;

- 11) per i contratti e sub contratti che rientrano nell'ambito di applicazione dell'“*Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici*”, sottoscritta in data 10.10.2019 tra il Comune di Firenze e la Prefettura Ufficio territoriale del Governo di Firenze ed approvata con Deliberazione della Giunta n. 347/2019 in tutte le ipotesi da essa previste, riportate nel precedente art. 31-bis e con le conseguenze ivi disciplinate;
 - 12) per grave inosservanza dell'obbligo del rispetto delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione della Giunta n. 471/2013, come previsto all'art. 31 del presente Capitolato Speciale di Appalto;
 - 13) in caso di mancato rispetto del Contratto di avvalimento, verificato dal R.U.P. in corso d'opera.
 - 14) negli altri casi espressamente previsti dal presente Capitolato o da disposizioni di legge.
3. In caso di risoluzione del Contratto l'Amministrazione appaltatrice procede alla contestuale comunicazione della risoluzione all'Osservatorio regionale dei contratti pubblici.
 4. Nei casi di risoluzione di cui al presente articolo, la Stazione Appaltante procede unicamente al pagamento delle opere regolarmente eseguite decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.
 5. Ai sensi dell'articolo 94 comma 3 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm e dell'art. 6 del Protocollo di legalità, la Stazione Appaltante può non risolvere il Contratto, dandone espressa comunicazione al Prefetto, nel caso in cui le prestazioni siano in corso di ultimazione.
 6. In tutti i casi di risoluzione del Contratto l'Appaltatore deve adempiere agli obblighi previsti dall'art. 108 co. 9 del D.Lgs. 50/2016 e, in caso di inadempimento, l'Amministrazione provvede d'ufficio addebitando all'Appaltatore i relativi oneri e spese.
 7. A seguito della risoluzione del Contratto, nei casi previsti al secondo comma del presente articolo ai numeri da n. 1 a n. 12 con esclusione del n. 4, in sede di liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto, l'Amministrazione pone a carico dell'Appaltatore inadempiente la maggiore spesa sostenuta per affidare i lavori ad altra impresa. La Stazione Appaltante può valersi della cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103, comma 2 del Codice.
 8. È facoltà della Stazione Appaltante procedere d'ufficio in danno dell'Appaltatore inadempiente.
 9. Per tutto quanto non disciplinato dal presente articolo, trova applicazione l'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

Articolo 36 - RECESSO

1. L'Appaltatore ha facoltà di presentare istanza di recesso qualora la consegna dei lavori avvenga in ritardo per fatto o colpa dell'amministrazione. In tale ipotesi, si applica quanto previsto dall'art. 17 – quater del Capitolato.
2. La Stazione Appaltante si riserva il diritto di recedere dal Contratto in qualunque tempo, ai sensi dell'art. 109, comma 1, D.Lgs. 50/2016 previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite (da calcolarsi come prescritto dall'art. 109, co 2, D.Lgs. 50/2016).
3. Nei casi in cui non trova applicazione l'“*Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici*”, sottoscritta in data 10.10.2019 tra il Comune di Firenze e la Prefettura Ufficio territoriale del Governo di Firenze ed approvata con Deliberazione della Giunta n. 347/2019, ai sensi e per gli effetti degli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter, 92, commi 3 e 4 e 94 comma 2 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm., la Stazione Appaltante recede dal Contratto qualora, in esito alle verifiche antimafia effettuate per il tramite della Prefettura, siano da questa accertati successivamente alla stipula del Contratto la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm. o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione

mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91 comma 6 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm. In tale ipotesi la Stazione Appaltante procede unicamente al pagamento delle opere già eseguite ed al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. Ai sensi dell'articolo 94 comma 3 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm, la Stazione Appaltante può non recedere dal Contratto nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione.

Articolo 37 - SUBAPPALTI

1. L'Appaltatore esegue in proprio le prestazioni oggetto del presente Contratto; è ammesso il subappalto delle opere o dei lavori indicati dall'Appaltatore all'atto dell'offerta fino alla quota del 40 per cento dell'importo complessivo del Contratto di appalto. Ai sensi dell'art. 105, comma 4, lett. a), è vietato il subappalto a favore di operatore economico che abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'Appalto.
2. L'Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto deve presentare apposita istanza al R.U.P. con allegata la documentazione prevista dall'art.105, commi 7,9, 17 e 18, del D.Lgs. 50/2016 al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il Contratto di subappalto, completo dell'indicazione dei prezzi unitari e corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del Contratto affidato, che indichi puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
3. Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 ss.mm. in materia di documentazione antimafia ed in base all'*Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici*', sottoscritta in data 10.10.2019 tra il Comune di Firenze e la Prefettura Ufficio territoriale del Governo di Firenze ed approvata con Deliberazione della Giunta n. 347/2019, con riferimento ai subappalti ed ai subcontratti è fatto sempre obbligo all'Appaltatore di acquisire e trasmettere alla Stazione Appaltante, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm. e dalla stessa Intesa.
4. Le disposizioni contenute nella suddetta Intesa vengano applicate, indipendentemente dal valore dei contratti, nei sub affidamenti inerenti le attività ritenute a rischio di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'art. 1 commi 53 e 54 della legge 6/9/2012 n. 190 ss.mm.
5. Qualora l'Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle prestazioni oggetto dei prezzi unitari posti a base di gara, unitamente all'istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla Stazione Appaltante la verifica del rispetto, da parte dell'Appaltatore, dell'obbligo posto a suo carico dall'art. 105, comma 14, primo periodo del D.Lgs. 105/2016. Qualora, ai fini dell'autorizzazione, venga presentata la bozza del Contratto di subappalto, questa deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell'Appaltatore e del Subappaltatore in merito all'incidenza degli oneri della sicurezza e dei costi della manodopera, ai fini delle verifiche di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 comma 4. Inoltre, sempre nel caso che con l'istanza venga presentata la bozza del Contratto di subappalto, resta fermo l'obbligo del deposito del Contratto presso la Stazione Appaltante almeno 20 giorni prima della data dell'effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.
6. Sull'importo del Contratto di subappalto è effettuata la verifica dell'incidenza dei costi della manodopera. A tal fine nel Contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l'incidenza del costo della manodopera.
7. Nei casi in cui la Stazione Appaltante non provveda direttamente al pagamento delle imprese subappaltatrici, l'Appaltatore corrisponde alle Imprese subappaltatrici i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, senza alcun ribasso. Ai fini del

controllo del rispetto di tale prescrizione, i suddetti costi devono essere evidenziati separatamente nel Contratto di subappalto.

8. Il Subappaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall'art.16 L.R. n. 38/2007 nonché dall'art.90, comma 9, lett. a) D.Lgs. 81/2008. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata:
 - a) la documentazione attestante il rispetto da parte dell'Impresa subappaltatrice degli adempimenti di cui all'art.16, comma 1, lett. a) b) c) d) L.R. n. 38/2007. A tale documentazione è altresì allegata apposita dichiarazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) dell'Impresa subappaltatrice, attestante la presa visione e l'accettazione della documentazione medesima.
 - b) l'ulteriore documentazione prevista dall'Allegato XVII al D.Lgs. 81/2008.
9. Il termine di 30 gg. per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto decorre dalla data di ricevimento della relativa istanza completa di tutta la documentazione prescritta.
10. Per i subappalti di importo inferiore al 2% dell'importo dei lavori affidato o di importo inferiore a 100.000 € il termine per il rilascio dell'autorizzazione è ridotto della metà.
11. In caso di esito negativo delle verifiche di cui ai precedenti commi, non si procede ad autorizzare il subappalto. Inoltre, l'eventuale esito negativo della verifica di cui al precedente comma 8 viene comunicato alla competente Azienda Sanitaria Locale per gli adempimenti di competenza, nonché all'Osservatorio regionale dei contratti pubblici. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la Stazione Appaltante procede ai sensi dell'art. 80, co. 12 del Codice.
12. La Stazione Appaltante può revocare in ogni tempo l'autorizzazione a subappalti e subcontratti qualora sia verificato il venir meno delle condizioni previste dalle leggi e dai regolamenti sulle cui basi l'autorizzazione viene concessa. In particolare, l'autorizzazione è revocata, tra l'altro, qualora ricorrano le condizioni indicate negli articoli 92, comma 3 e 94, comma 2 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm., ovvero qualora, in esito alle verifiche antimafia effettuate per il tramite della Prefettura, siano da questa accertati successivamente all'autorizzazione del Subcontratto la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91 comma 6 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm. Limitatamente a tali ipotesi, la Stazione Appaltante, ai sensi dell'articolo 94, comma 3 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm., può non procedere alla revoca dell'autorizzazione solo ed unicamente nel caso in cui le prestazioni siano in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell'interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi. In ogni altro caso, l'Appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016.
13. Non costituiscono subappalto, e quindi non necessitano di autorizzazione:
 - i Contratti aventi ad oggetto forniture senza prestazione di manodopera;
 - i Contratti aventi ad oggetto prestazioni di fornitura con posa in opera e noli a caldo il cui importo non superi la soglia del 2% dell'importo dei lavori affidati o i 100.000 euro;
 - i Contratti aventi ad oggetto prestazioni di fornitura con posa in opera e noli a caldo, il cui importo superi la soglia del 2% dell'importo dei lavori affidati o i 100.000 euro, nei quali il costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50% dell'importo del Subcontratto.In tali casi è comunque onere dell'Appaltatore provvedere alla comunicazione di cui all'art.105, comma 2, D.Lgs. 50/2016.
14. Costituiscono subappalto e necessitano di autorizzazione secondo la disciplina di cui al presente articolo i Subcontratti che superino le soglie economiche sopra indicate ed in cui, altresì, il costo della manodopera sia superiore al 50% dell'importo del Subcontratto.

15. Il Direttore dei Lavori ha il compito di valutare l'inclusione ovvero esclusione dei Subcontratti dal novero dei Subappalti.
16. Sono estesi all'impresa subappaltatrice gli stessi obblighi dell'impresa aggiudicataria con riguardo alle norme sulla sicurezza e regolarità sul lavoro.
17. Conformemente a quanto previsto dal precedente art. 18 comma 6, del presente Capitolato, la Stazione Appaltante procede al pagamento degli Stati di Avanzamento dei Lavori o dello Stato Finale dei Lavori solo a seguito di apposita verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dei Subappaltatori. Conseguentemente, ai fini del pagamento degli Stati Avanzamento Lavori, l'Amministrazione acquisisce d'ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) dell'Appaltatore e di tutti i Subappaltatori.
18. In caso di inadempienza contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva relativo a personale dipendente del Subappaltatore o dei soggetti titolari di Subappalti, impiegato nell'esecuzione del Contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal Certificato di Pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli Enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la Cassa Edile.
19. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, il Comune di Firenze non provvede a corrispondere direttamente al Subappaltatore l'importo dei lavori dallo stesso eseguiti. Pertanto, l'Appaltatore, a dimostrazione del pagamento corrisposto nei confronti del Subappaltatore, è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate. Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate entro il predetto termine e si dimostri pertanto inadempiente ai sensi dell'art. 105, co. 13, lett. b), la Stazione Appaltante sospende il successivo pagamento in suo favore e provvede a corrispondere direttamente al Subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite. Si applica altresì l'art. 15 della L. 11/11/2011 n. 180 ss.mm. Qualora l'Appaltatore motivi il mancato pagamento del Subappaltatore con la contestazione della regolarità dei lavori da questi eseguiti e sempre che quanto contestato dall'Appaltatore sia accertato dal Direttore dei Lavori, la Stazione Appaltante sospende i pagamenti in favore dell'Appaltatore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal Direttore dei Lavori e, per la parte residua, procede al pagamento del Subappaltatore o del cottimista ai sensi del citato art. 105, co. 13, lett. b) del Codice.
20. Il Comune di Firenze provvede a corrispondere direttamente al Subappaltatore l'importo dei lavori dallo stesso eseguiti nei casi di cui all'art. 105, co. 13 del Codice, vale a dire:
 - a) qualora il Subappaltatore sia una microimpresa o piccola impresa come definite dall'art. 3, co. 1, lett. aa) del D.Lgs. 50/2016;
 - b) in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore di cui al comma precedente;
 - c) su richiesta del Subappaltatore e qualora la natura del Contratto lo consenta.
21. Nel caso di pagamento diretto di cui al comma precedente, è obbligo dell'Appaltatore comunicare alla Stazione Appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal Subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.
22. L'esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Ai fini della verifica del rispetto di quanto disposto dall'art. 3 della L. 136/2010, il Contratto di subappalto prevede espressamente, a pena di nullità, per l'Appaltatore ed i Subappaltatori l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai suddetti contratti. Analoga clausola espressa, sempre a pena di nullità, è contenuta nei contratti sottoscritti dall'Appaltatore con i Subcontraenti, comunicati alla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 105, comma 2 del D.Lgs. 50/2016. L'Appaltatore è obbligato a comunicare alla Stazione Appaltante eventuali modifiche all'importo del Contratto di subappalto o ad altri elementi essenziali avvenute nel corso del Subcontratto. È altresì fatto obbligo all'Appaltatore di acquisire nuova autorizzazione

integrativa qualora l'oggetto del Subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

23. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica la disciplina di cui all'art.105, D.Lgs. 50/2016.

Articolo 38 - REVISIONE PREZZI

1. Il rischio dell'esecuzione delle prestazioni è a totale carico dell'Appaltatore. L'art. 1664 C.C., 1° comma, non si applica all'appalto di cui al presente Capitolato.
2. E' possibile procedere alla revisione dei prezzi del presente Appalto esclusivamente nei casi, con le modalità e nei limiti di cui all'art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50 del 2016. Non si procede alla revisione dei prezzi in aumento quando la variazione dei prezzi è imputabile a fatto dell'Appaltatore.

Articolo 39 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore prende in consegna ed in custodia tutti i beni ricadenti all'interno dell'Allegato 2 "P.D.I. Elenco degli Immobili" oggetto dell'appalto anche ai sensi dell'art 2051 e dell'art 2043 del Codice Civile, assumendo tutte le obbligazioni derivanti dal Contratto. Pertanto, a fronte dell'autonomia gestionale conferita all'Appaltatore nell'organizzazione dell'Appalto, egli assume, per tutta la durata del Contratto relativamente agli immobili in oggetto affidati in gestione, la completa responsabilità civile e penale relativa ad omissioni od erronee esecuzioni delle attività di sorveglianza, pronto intervento e programmazione interventi.

1. L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità alle migliori regole dell'arte, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento.
2. E' obbligo dell'Appaltatore adottare, nell'esecuzione dei lavori, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operai e rimane stabilito che egli assume ogni più ampia responsabilità sia civile che penale nel caso di infortuni, della quale responsabilità si intende quindi sollevato il personale preposto alla direzione e sorveglianza, i cui compiti e responsabilità sono quelli indicati dal Codice e dal presente Capitolato.
3. Le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, la presenza nei cantieri del personale di assistenza e sorveglianza, l'approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque altro intervento devono intendersi esclusivamente connessi con la miglior tutela dell'Amministrazione e non diminuiscono la responsabilità dell'Appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo, fatto salvo il maggior termine di cui agli art. 1667 e 1669 del C.C.

Articolo 40 - RAPPRESENTANTI DELL'APPALTATORE

1. A norma dell'art. 4 del Capitolato Generale approvato con D.M. n. 145/2000 ss. mm. l'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente dovrà farsi rappresentare, per mandato conferito per atto pubblico depositato presso l'Amministrazione Comunale, da persona fornita dei requisiti tecnici e morali per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del Contratto.
2. L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.
3. Quando ricorrono gravi e giustificati motivi, l'Amministrazione Comunale, previa comunicazione all'Appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'Appaltatore o al suo rappresentante.
4. Al "*Responsabile della Commessa*" (Interfaccia unica verso la Stazione Appaltante) di cui all'art. 9-bis comma 2 del presente Capitolato, sono, in particolare, delegate le funzioni di:

- programmazione, organizzazione e coordinamento di tutte le attività previste nell'appalto sia a canone che extra-canone, e quindi anche la raccolta e fornitura alla Stazione Appaltante delle informazioni e della reportistica necessaria al monitoraggio delle performance conseguite, incluse tutte le attività tecniche di cui ai “*Servizi compresi nel canone*”;
 - gestione di richieste, segnalazioni e problematiche gestionali sollevate dalla Stazione Appaltante inerenti l'Appalto;
 - supervisione del processo di fatturazione delle prestazioni;
 - supervisione delle attività relative all'adempimento degli obblighi contrattuali in materia di dati, informazioni e reportistica nei confronti della Stazione Appaltante per quanto di competenza;
 - responsabile dei rapporti con gli utenti delle strutture;
 - prendere in consegna ed in custodia manutentiva tutti i beni artt. 2051 e 2043 Codice Civile.
5. Al “*Responsabile Tecnico per i Servizi compresi nel canone*” di cui all'art. 9-bis comma 3 del presente Capitolato, sono, in particolare, delegate le funzioni di:
- programmazione, organizzazione e coordinamento di tutte le attività tecniche di cui ai “*Servizi compresi nel canone*”;
 - prestazione professionale di redazione della certificazione e/o collaudo e/o corretta posa in opera ove normativamente prevista;
 - prestazione professionale di presentazione dell'aggiornamento catastale laddove siano eseguiti degli interventi (nell'ambito del presente Appalto) che introducono delle modifiche di rilievo ai fini catastali e di verifica dello stato di fatto catastale;
 - gestione di richieste, segnalazioni e problematiche tecniche sollevate dalla Stazione Appaltante inerenti l'Appalto;
 - responsabile della gestione della piattaforma informatica AmicoFI.
6. Al “*Responsabile Operativo dell'attività manutentiva*” di cui all'art. 9-bis comma 4 del presente Capitolato, sono, in particolare, delegate le funzioni di:
- programmazione, organizzazione e coordinamento di tutte le attività manutentive previste nell'appalto sia a canone che extra-canone;
 - gestione di richieste, segnalazioni e problematiche operative sollevate dalla Stazione Appaltante inerenti l'Appalto;
 - responsabile dell'esecuzione della “*Manutenzione Preventiva e Programmata*” le modalità e le frequenze indicate nel Piano Dettagliato degli Interventi (di seguito definito), da gestire attraverso la piattaforma informatica AmicoFI;
 - responsabile dell'esecuzione degli “*Interventi di ripristino e/o manutenzione a guasto*”, degli “*Interventi di manutenzione a richiesta*” e della reperibilità;
 - responsabile dei rapporti con gli utenti delle strutture;
 - gestione di richieste, segnalazioni e problematiche operative sollevate dalla Stazione Appaltante inerenti l'Appalto.

Articolo 41 - ACCORDO BONARIO - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Per la definizione delle controversie si applicheranno gli artt. 205, 208 e 211 del D.Lgs. 50/2016. È esclusa la clausola compromissoria di cui all'art. 209 del D.Lgs. 50/2016.
2. La competenza a conoscere le controversie che potrebbero derivare dal Contratto, di cui il presente Capitolato è parte integrante, spetta, ai sensi dell'art. 20 del codice di procedura civile, al giudice del luogo dove il Contratto è stato stipulato.